



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 103 DEL 01-12-2022

OGGETTO: Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253).

Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” in Comune di Perarolo di Cadore (BL).

Comune di localizzazione: Perarolo di Cadore (BL).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).

Codice progetto: 21/2021.

Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per gli interventi in oggetto, da realizzarsi in Comune di Perarolo di Cadore (BL).

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

- 27/04/2021 istanza presentata dal Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l.;
- 06/09/2021: avvio del procedimento;
- 07/10/2021: sopralluogo ed incontro tecnico;
- 01/12/2021: formalizzazione richiesta integrazioni discusse durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 10/11/2021;
- 12/04/2022: deposito documentazione integrativa da parte del Proponente;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 189) espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA in data 03/08/2022;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/08/2022, approvato seduta stante;
- verbale della Conferenza di servizi del 29/11/2022 per il rilascio del provvedimento di VIA, approvato seduta stante.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**

- VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*”;

- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza di procedura in oggetto e la relativa documentazione, trasmessa a mezzo PEC in data 27/04/2021 e acquisita al protocollo regionale 191518, 191533, 191546, 191555, 191576, 191588, 191601, 191615, 191646, con la quale i proponenti Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253), hanno richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) – U.O. Valutazione Impatto Ambientale in data 18/05/2021 - protocollo 227814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Provincia di Belluno (protocollo regionale 255061 in data 04/06/2021);
 - Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare), acquisita a mezzo mail in data 07/06/2021;
- CONSIDERATO che, tali richieste sono state formalizzate al Proponente con nota in data 28/06/2021 - protocollo 290439, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 337827, 337838, 337848 in data 28/07/2021 ed è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021;
- CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 26/05/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO che, in data 18/06/2021, mediante conferenza telematica, il Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l., hanno provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da comunicazione acquisita al protocollo regionale 252311 in data 03/06/2021, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);
- CONSIDERATA conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 390875 in data 06/09/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 21/2021), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute le osservazioni;
- CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 07/10/2021, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro

- tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- PRESO ATTO** di quanto emerso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltasi in data 10/11/2021 (le cui determinazioni sono state approvate seduta stante), durante la quale il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto (ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) di richiedere al Proponente integrazioni ed approfondimenti utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria (formalizzate con nota in data 01/12/2021, protocollo regionale 563063);
- PRESO ATTO** della richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., pervenuta da Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l. (acquisita al protocollo regionale 581298 del 14/12/2021), di sospensione dei termini per la durata di 120 (centoventi) giorni, stante la complessità in termini di tempo necessario per effettuare le valutazioni richieste;
- PRESO ATTO** della comunicazione di sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota in data 24/12/2021 – protocollo regionale 600507;
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 20/01/2022, ha svolto un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l., acquisita al protocollo regionale 146840 in data 31/03/2022, 158862, 158880,0158861,158879, in data 06/04/2022, 165616, 165639, 165652 in data 11/04/2022, 167589 in data 12/04/2022, richiesta dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta svoltasi in data 10/11/2021, formalizzata con nota in data 01/12/2021 – protocollo regionale 563063;
- PRESO ATTO** che, successivamente al deposito della succitata documentazione integrativa, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno provveduto ad informare (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2021>, progetto n. 21 e veniva avviata una nuova consultazione del pubblico la cui durata ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute le osservazioni;
- PRESO ATTO** che, con nota in data 20/04/2022 - protocollo regionale 178144, è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- PRESO ATTO** del parere favorevole sotto il profilo tecnico – forestale in materia di esecuzione di movimenti di terra in area soggetta a vincolo idrogeologico, espresso dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – Sede Belluno (protocollo 193539 in data 29/04/2022 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 14/06/2022 ed in data 14/07/2022, ha svolto due incontri tecnici di coordinamento, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- PRESO ATTO** di quanto emerso durante i succitati incontri, sono stati effettuati in data 21/06/2022 ed in data 18/07/2022, due ulteriori incontri tecnici alla presenza del Proponente e delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- PRESO ATTO** della documentazione integrativa volontaria depositata dalle Società proponente, acquisita al protocollo regionale 293351 e 293370 in data 30/06/2022 e 327379 in data 25/07/2022

(pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

PRESO ATTO che gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, con nota in data 27/07/2022 – protocollo 330276, hanno trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021), dalla quale si evince che:

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di dare atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (D.G.R. n. 2371/2006);
- B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e riconoscere un esito favorevole della procedura di valutazione di incidenza per il progetto in questione, con prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che, tutta la documentazione relativa al procedimento è pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021;

VISTO il parere n. 189 in data 03/08/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del giorno 25/05/2022, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di:

- variante, ampliamento e recupero ambientale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”;

localizzati in Comune di Perarolo di Cadore (BL), al Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253), a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse del succitato parere n. 189 in data 03/08/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, sia previsto quanto segue:

1. di dedicare la porzione del lotto 3 (oggetto di ampliamento), almeno per la parte ricadente all'interno della ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”, esclusivamente allo smaltimento di rifiuti ammessi nelle discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 7 quater del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii. e limitatamente ai codici EER richiesti e autorizzati, secondo quanto verrà riportato in sede di rilascio dell'AIA. Le celle dedicate al conferimento dei succitati rifiuti inerti, dovranno essere almeno fisicamente separate dal restante corpo rifiuti. Gli accorgimenti tecnico/progettuali atti a garantire tale separazione, dovranno essere definiti prima del rilascio dell'AIA.;

2. di vietare, nella porzione dell'ampliamento proposto, ricadente entro i 250 m dal più vicino edificio destinato ad abitazione, il conferimento di rifiuti putrescibili; e subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali;

CONSIDERATO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/08/2022, le cui risultane sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che ai fini di dar seguito a quanto stabilito nelle relative condizioni ambientali (n. 4, 6 e 7, di seguito riportate) è stato trasmesso (con nota in data 12/09/2022 – protocollo regionale 420310) ai Proponenti e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare (in qualità di struttura regionale competente per materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.)) il parere n. 189, espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 03/08/2022;

CONSIDERATO che, su richiesta dei Proponenti, in data 29/09/2022, si è svolto presso la sede regionale di Palazzo Linetti, un incontro tecnico con i rappresentanti delle strutture regionali interessate al fine di approfondire alcuni aspetti connessi alle modalità di presentazione della documentazione in ottemperanza alle condizioni ambientali n. 4, 6 e 7 del parere CTRVIA n 189/2022 e sulle modalità di gestione del deposito preliminare e provvisorio in sopraelevazione autorizzato dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con nota in data 27/05/2022 – protocollo 0243797;

CONSIDERATO che, successivamente, le medesime determinazioni ambientali espresse dal Comitato tecnico regionale V.I.A., sono state inoltrate anche alla Provincia di Belluno, al Comune di Perarolo di Cadore (BL), al Direttore Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Foreste e Selvicoltura, nonché pubblicate anche sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> -progetto n. 21/2021;

PRESO ATTO che il Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l. hanno provveduto a depositare la documentazione integrativa, in ottemperanza a quanto richiesto nelle condizioni n. 4, 6 e 7, del succitato parere n. 189/2022, con nota acquisita al protocollo regionale 461996 in data 07/10/2022 (pubblicata anche sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> -progetto n. 21/2021 ed inoltrata alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di soggetto verificatore, con mail in data 17/10/2022);

CONSIDERATO che la conferenza di servizi, nella seduta del 29/11/2022, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 189 del 03/08/2022 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., **Allegato A** al presente provvedimento;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 29/11/2022, che è stato approvato seduta stante;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente in data 27/04/2021 con nota protocollo regionale 191518, 191533, 191546, 191555, 191576, 191588, 191601, 191615, 191646;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

CONSIDERATO che, il provvedimento di VIA ha efficacia temporale pari a 12 (dodici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale,

senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 189 del 25/05/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi in oggetto, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali dettagliate nel medesimo parere;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 29/11/2022;
4. di adottare il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all'istanza denominata "Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" in Comune di Perarolo di Cadore (BL)", da localizzarsi in Comune di Perarolo di Cadore (BL), presentata dal Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253), a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per le motivazioni riportate nelle premesse del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., 189 del 25/05/2022, Allegato A al presente provvedimento) sia previsto quanto segue:
 - di dedicare la porzione del lotto 3 (oggetto di ampliamento), almeno per la parte ricadente all'interno della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", esclusivamente allo smaltimento di rifiuti ammessi nelle discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 7 quater del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii. e limitatamente ai codici EER richiesti e autorizzati, secondo quanto verrà riportato in sede di rilascio dell'AIA. Le celle dedicate al conferimento dei succitati rifiuti inerti, dovranno essere almeno fisicamente separate dal restante corpo rifiuti. Gli accorgimenti tecnico/progettuali atti a garantire tale separazione, dovranno essere definiti prima del rilascio dell'AIA.;
 - di vietare, nella porzione dell'ampliamento proposto, ricadente entro i 250 m dal più vicino edificio destinato ad abitazione, il conferimento di rifiuti putrescibili;e subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali di cui al medesimo parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 189 del 25/05/2022, **Allegato A** al presente provvedimento;
5. di dare atto che le specificazioni contenute nelle valutazioni in premessa al parere n. 189 del 03/08/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, debbano ritenersi ricomprese tra gli obblighi in capo al proponente ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
7. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di Struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio finale;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 12 (dodici) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga

da parte dell'Autorità competente;

9. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso;
10. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
12. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
13. di pubblicare l'oggetto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE
F.to Avv. Cesare Lanna

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 189 del 03/08/2022

Oggetto: Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253).
Progetto di variante, ampliamento e recupero ambientale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” in Comune di Perarolo di Cadore (BL).
Comune di localizzazione: Perarolo di Cadore (BL).
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018).
Codice progetto: 21/2021.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

- VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*”;
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza di procedura in oggetto e alla relativa documentazione, trasmessa a mezzo PEC in data 27/04/2021 e acquisita al protocollo regionale 191518, 191533, 191546, 191555, 191576, 191588, 191601, 191615, 191646, con la quale i proponenti Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253), hanno richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi indicati ai sensi dell'art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- CONSIDERATO che, in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della stessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota della Direzione regionale Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) – U.O. Valutazione Impatto Ambientale in data 18/05/2021 - protocollo 227814, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. le seguenti note:
- Provincia di Belluno (protocollo regionale 255061 in data 04/06/2021);
 - Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare), acquisita a mezzo mail in data 07/06/2021;
- CONSIDERATO che, tali richieste sono state formalizzate al Proponente con nota in data 28/06/2021 - protocollo 290439, il quale ha provveduto a depositare documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale 337827, 337838, 337848 in data 28/07/2021 ed è stata pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021;
- CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 26/05/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO che, in data 18/06/2021, mediante conferenza telematica, il Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l., hanno provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da comunicazione acquisita al protocollo regionale 252311 in data 03/06/2021, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);
- CONSIDERATA conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota 390875 in data 06/09/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 21/2021), l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute le osservazioni;
- CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 07/10/2021, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- PRESO ATTO di quanto emerso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltasi in data 10/11/2021 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante), durante la quale il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto (ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) di richiedere al Proponente integrazioni ed approfondimenti utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria (formalizzate con nota in data 01/12/2021, protocollo regionale 563063);
- PRESO ATTO della richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., pervenuta da Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l. (acquisita al protocollo regionale 581298 del

ALLEGATO A

ALLA DECRETO n. 103 del 01-12-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

- 14/12/2021), di sospensione dei termini per la durata di 120 (centoventi) giorni, stante la complessità in termini di tempo necessario per effettuare le valutazioni richieste;
- PRESO ATTO** della comunicazione di sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota in data 24/12/2021 – protocollo regionale 600507;
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 20/01/2022, ha svolto un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l., acquisita al protocollo regionale 146840 in data 31/03/2022, 158862, 158880,0158861,158879, in data 06/04/2022, 165616, 165639, 165652 in data 11/04/2022, 167589 in data 12/04/2022, richiesta dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta svoltasi in data 10/11/2021 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante), formalizzata con nota in data 01/12/2021 – protocollo regionale 563063;
- PRESO ATTO** che, successivamente al deposito della succitata documentazione integrativa, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno provveduto ad informare (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2021>, progetto n. 21 e veniva avviata una nuova consultazione del pubblico la cui durata ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute le osservazioni;
- PRESO ATTO** che, con nota in data 20/04/2022 - protocollo regionale 178144, è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- PRESO ATTO** del parere favorevole sotto il profilo tecnico – forestale in materia di esecuzione di movimenti di terra in area soggetta a vincolo idrogeologico, espresso dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – Sede Belluno (protocollo 193539 in data 29/04/2022 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);
- CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 14/06/2022 ed in data 14/07/2022, ha svolto due incontri tecnico di coordinamento, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- PRESO ATTO** di quanto emerso durante i succitati incontri, sono stati effettuati in data 21/06/2022 ed in data 18/07/2022, due ulteriori incontri tecnici alla presenza del Proponente e delle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- PRESO ATTO** della documentazione integrativa volontaria depositata dalle Società proponente, acquisita al protocollo regionale 293351 e 293370 in data 30/06/2022 e 327379 in data 25/07/2022 (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);

CONSIDERATO che, tutta la documentazione relativa al procedimento è pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021, evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

1. LOCALIZZAZIONE

L'ampliamento proposto ricade nel Comune di Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno.

L'attività si colloca sul versante orientale della valle del Fiume Piave.

A Sud Est, a una distanza di circa 600 metri, è presente la località Ansoigne mentre a Nord Est, a circa 1,3 chilometri, vi è l'abitato di Caralte. Sulla destra idrografica del Piave, in direzione Nord-Sud, si snoda la rete ferroviaria diretta a Calalzo che passa per Fontanelle mentre sulla sinistra idrografica si trova la strada statale 51 che, all'altezza della discarica, si sviluppa in galleria per un tratto di poco superiore a un chilometro e con direzione Nord-Sud.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

2.1. Stato di fatto

Attualmente la discarica di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata è arrivata al quarto lotto di coltivazione e presenta le seguenti reti esistenti:

- *Rete di drenaggio delle acque meteoriche*

Le acque piovane vengono convogliate e scaricate nel Piave attraverso un sistema di canalette che intercetta le acque superficiali di ruscellamento ed un sistema di condotte che capta il deflusso proveniente dagli strati drenanti tra cui quello di copertura della discarica.

- *Rete esistente e funzionante di drenaggio del percolato*

Il fondo della discarica è suddiviso in quattro lotti (due bacini di due lotti ciascuno) di pertinenza delle precedenti attività di smaltimento dei rifiuti. L'attuale attività di smaltimento si colloca prevalentemente al di sopra di questi lotti per cui non è stato necessario apportare modifiche significative all'impianto. Il percolato, una volta depositatosi sullo strato drenante del fondo dei lotti, viene pompato ed indirizzato a 4 cisterne di raccolta poste più a ovest con una capacità complessiva di stoccaggio di 200mc. Le cisterne sono poste in coppia e mascherate da tettoie di colore verde per inserirsi idoneamente nel contesto paesaggistico.

- *Rete esistente e funzionante di captazione e smaltimento del biogas*

I pozzi di captazione del biogas sono costituiti da anelli forati in cls del diametro di 0,8m riempiti di ghiaione ed all'interno dei quali sono collocati dei tubi forati da 16mm di diametro. La rete interessa sia i lotti provvisti di copertura, ripristinati e collaudati, sia i lotti in fase di coltivazione o dotati di coperture provvisorie. Il gas proveniente dai pozzi viene convogliato ed indirizzato, attraverso una rete di tubazioni, ad un bruciatore posto sul lato nord del primo lotto autorizzato.

- *Rete di monitoraggio della falda*

Sono presenti dei pozzi di monitoraggio della falda posti idraulicamente a monte ed a valle della discarica.

2.2. Stato di progetto

Ampliamento della discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi

L'area dell'ampliamento proposto è di 24.878 mq e ricade per gran parte sull'attuale attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (lotti 3, 4, 5 autorizzati ed in minima parte il lotto 2) la cui ultima variante è stata approvata con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 17 del 15 marzo 2016, una fascia ad Est ricade sul versante costituito da formazioni rocciose gessifere mentre la parte rimanente di Sud ed Ovest si sovrappone parzialmente sull'adiacente discarica di rifiuti inerti attualmente in gestione operativa, pur con volumetria di conferimento ad oggi esaurita (aut prov. n. 93/2009 e rinnovo n.113/2014). La superficie di sovrapposizione delle discariche di non pericolosi in ampliamento (limite in rosso) e di inerti esaurita (limite in blu) è pari a circa 4080 mq come riportata nella seguente figura:


ALLEGATO A

ALLA DECRETO n. 103 del 01-12-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Digita qui il testo

↑ N



Il limite dell'ampliamento proposto, ad eccezione del lato di Nord che poggia sui rifiuti del secondo lotto autorizzato, ricade presso il ciglio della strada perimetrale di servizio che si snoda secondo un percorso a ferro di cavallo le cui quote variano dai 535 m. s.l.m. ai 548 m.s.l.m. circa.

L' ampliamento proposto prevede il conferimento di 145.000 m³ di rifiuti sull'area sopradescritta per un periodo di 10 anni. La durata complessiva sarà di 12 anni comprensivi di un periodo di allestimento del cantiere e di completamento dei rinverdimenti finali previsti dal progetto.

La realizzazione del progetto presuppone le seguenti fasi operative in successione temporale:

- impermeabilizzazione artificiale delle sponde della discarica sulle parti di effettivo ampliamento;
- conferimento del rifiuto;
- realizzazione del capping al di sopra del profilo dei rifiuti di fine progetto;
- recupero ambientale.

Al pari del progetto autorizzato, si completano le seguenti reti:

- rete di drenaggio delle acque meteoriche;
- rete di drenaggio del percolato;
- rete di drenaggio e combustione del biogas.

Impermeabilizzazione della superficie di effettivo ampliamento

La superficie di ampliamento prevista ricade per gran parte al di sopra dell'attuale area di conferimento dei rifiuti speciali (senza separazione tra corpo rifiuti della discarica autorizzata e corpo rifiuti dell'ampliamento), ma interessa anche una fascia di ampliamento effettivo a Est, Sud e Ovest (superficie complessiva di circa 9231 m²) che verrà impermeabilizzata per permettere la successiva posa dei rifiuti.

L'area totale di ampliamento presenta tre tipologie di substrato:

- A. discarica esistente di rifiuti speciali non pericolosi che a sua volta presenta un'impermeabilizzazione;
- B. terreno naturale e scarpate rocciose;
- C. discarica di rifiuti inerti nella quale il conferimento dei rifiuti è stato ultimato.

Il proponente ha precisato che le aree di effettivo ampliamento (ricadenti sui substrati B e C) sono da considerarsi "sponde" ai fini dell'impermeabilizzazione secondo i criteri del D.Lgs. n. 36/2003, come

modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, in quanto presentano prevalentemente inclinazioni che vanno dai 30° (scarpata della discarica di inerti, ad Ovest) ai 40° (scarpata rocciosa ad Est). Sulle aree sub pianeggianti l'impermeabilizzazione delle sponde verrà realizzata in modo da garantire una pendenza minima del 10% (6° circa) in modo da impedire il ristagno del percolato, il quale potrà defluire agevolmente verso il fondo dell'esistente discarica di rifiuti speciali non pericolosi. L'impermeabilizzazione delle sponde presso la discarica di inerti (substrato C) funge anche da strato di impermeabilizzazione del capping per quest'ultima. Sulle sponde interessate dalle opere di impermeabilizzazione, il progetto prevede la posa dei seguenti materiali (in successione dal basso verso l'alto):

- geocomposito drenante delle acque di infiltrazione provenienti dal versante a monte e aggrappante per lo strato di argilla (solo sulle scarpate rocciose ad Est aventi inclinazione di 40°);
- strato di argilla di spessore ≥ 100 cm avente una permeabilità $k \leq 3,5 \times 10^{-10}$ m/s, il quale, per i primi 50 cm, costituisce il completamento artificiale della barriera geologica (di cui proponente ha verificato l'equivalenza idraulica in termini di tempo di attraversamento secondo i criteri del D.lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.), mentre i soprastanti 50 cm costituiscono – in accoppiamento con il geosintetico di cui al punto successivo – lo strato di impermeabilizzazione artificiale delle sponde (di cui è stata verificata l'equivalenza con lo strato minerale compattato di spessore $\geq 1,0$ m e $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.);
- geomembrana in HDPE dello spessore di 2,5 mm;
- geotessile non tessuto di protezione della geomembrana in polietilene ad alta densità;
- geocomposito drenante del percolato, per il quale è stata verificata dal proponente l'equivalenza in termini di capacità drenante rispetto allo strato di materiale granulare drenante previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
- geocomposito aggrappante (solo per inclinazioni di circa 40°).

Relativamente al geocomposito aggrappante previsto, limitatamente alla sponda Est, al di sopra del geocomposito di drenaggio del percolato, il proponente ha chiarito che tale soluzione progettuale ha lo scopo di evitare, vista la pendenza delle scarpate di 40°, quello che viene chiamato "effetto silos", cioè l'effetto di trascinarsi che il corpo rifiuti esercita sul pacchetto impermeabile delle sponde mediante trasferimento, tramite attrito, delle tensioni. Il trasferimento delle tensioni è maggiore quanto maggiore è la pendenza. Le geogriglie (costituenti il geocomposito aggrappante) assorbono gli stati tensionali soprastanti presentando limitate deformazioni e lasciando libera la stratigrafia sottostante di lavorare in maniera idonea alle proprie caratteristiche.

Rifiuti conferibili

Il proponente, a seguito delle verifiche effettuate in merito all'ammissibilità in discarica dei codici EER richiesti rispetto al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (in particolare la tabella 2 dell'Allegato 3) ed al Manuale ISPRA n. 145/2016, di cui alla richiesta di integrazioni avanzata con nota regionale prot. n. 563063 del 01.12.2021, ha chiesto di mantenere nell'autorizzazione i codici EER elencati nel provvedimento di A.I.A. n. 17 del 15.03.2016 e nel successivo Decreto n. 39 del 05.12.2016, ad eccezione di alcuni EER dei quali ha chiesto l'eliminazione dall'AIA. L'elenco di tali codici è riportato nella documentazione integrativa volontaria (elaborato 1.14 - Rev. 00, 28 giugno 2022), trasmessa dal proponente.

Reti di drenaggio delle acque meteoriche

Il progetto prevede che le acque meteoriche di dilavamento dei teli provvisori di copertura dei rifiuti e delle aree di ampliamento non ancora impermeabilizzate, vengano addotte alla rete esistente di raccolta delle acque bianche.

Una volta eseguite le impermeabilizzazioni dell'ampliamento, le sottostanti acque di infiltrazione provenienti dalla scarpata rocciosa ad Est verranno drenate dal geocomposito e dalle condotte semi-fessurate collegate all'esistente rete delle acque bianche.

Con riferimento alla morfologia di fine progetto le acque meteoriche verranno gestite da:

- canalette superficiali su tutta l'area di capping e le aree limitrofe idraulicamente connesse;
- condotte semifessurate poste a valle dello strato drenante del capping.

I manufatti di drenaggio delle acque bianche convergono ai due punti di scarico esistenti sul fiume Piave denominati rispettivamente N3 e N4.

Rete di raccolta del percolato

Il percolato che si produrrà con l'ampliamento, assieme a quello che si produce attualmente, verrà convogliato sul fondo dei due vecchi bacini di discarica dove è presente una rete di raccolta funzionante e attualmente utilizzata per il pompaggio del percolato ai serbatoi di stoccaggio esistenti.

Ove necessario, durante le fasi progressive di impermeabilizzazione, verranno realizzati degli arginelli di materiale impermeabile per indirizzare il percolato verso il fondo della discarica.

Il proponente precisa che la rete di raccolta del percolato rimarrà invariata rispetto a quella esistente per i seguenti motivi:

- è posta sul fondo del bacino della discarica di rifiuti speciali che è e rimarrà la superficie di coltivazione idraulicamente più bassa (l'ampliamento della coltivazione prevede il conferimento dei rifiuti a quote più elevate);
- le impermeabilizzazioni delle sponde dell'ampliamento effettivo, mediante opportune pendenze, faranno in modo che il percolato confluisca sul fondo del bacino di discarica autorizzata ove è presente la rete di raccolta del percolato;
- l'aumento del carico dei rifiuti d'ampliamento ricadente sulle condotte della rete del percolato non compromette l'efficienza dei manufatti (gli esiti delle verifiche effettuate sono riportati nella relazione tecnica di progetto).

Rimane invariato anche il volume di stoccaggio complessivo del percolato (200 m³), che è stato considerato ai fini del dimensionamento della singola cella di coltivazione.

L'unica variazione prevista dal progetto riguarda le tubazioni di sponda del percolato ricadenti nell'area di ampliamento che verranno prolungate appena sopra la nuova quota di fine progetto.

Rete di captazione del biogas

Il progetto prevede il posizionamento di quattro nuovi pozzi di captazione del biogas in corrispondenza della fascia di ampliamento effettivo (per maggiori dettagli si veda la planimetria della rete del biogas di cui alla Tavola 1.10 – Rev. 01). Il proponente dichiara che i materiali nonché le metodologie di costruzione dei pozzi e della rete del biogas sono le stesse del progetto approvato.

I pozzi esistenti verranno completati in elevazione durante il primo e secondo lotto mentre quelli nuovi verranno realizzati durante il secondo e terzo lotto (per maggiori dettagli si veda il cronoprogramma di cui all'elaborato 1.4 – Rev. 02).

Modalità di coltivazione della discarica

L'avanzamento dei lavori viene suddiviso in lotti. Viste le volumetrie legate all'ampliamento (145.000 mc) e le quantità annue di stoccaggio dei rifiuti (14.500 mc/anno), come accennato in precedenza, si prevede di suddividere la coltivazione in 3 lotti per una durata di 10 anni (12 anni complessivi).

In fase di allestimento del cantiere vengono effettuati dei riporti di terre e rocce da scavo sui tratti di ovest e nord-est dell'area di ampliamento al fine di garantire la presenza di una viabilità di servizio perimetrale e permettere l'aggancio dei teli di impermeabilizzazione.

L'impermeabilizzazione artificiale del fondo della discarica viene eseguita per stralci contestualmente alla progressione della coltivazione della discarica.

L'avanzamento della coltivazione avviene da nord a sud: una volta esaurita la volumetria utile di conferimento di un lotto si passa al successivo.

La coltivazione dei lotti, viene ulteriormente suddivisa in celle delle dimensioni massime di circa 1200 mq delimitate su tutto il perimetro da barriere provvisorie in argilla al fine di evitare l'ingresso delle acque meteoriche dall'esterno. La superficie rimanente di discarica, sprovvista di copertura (capping), viene coperta provvisoriamente da teli in LPDE assicurati mediante posa di materiale inerte. L'accesso alla cella viene garantito da rampe provvisorie realizzate in materiale arido che vengono progressivamente smantellate e ricostruite seguendo l'avanzamento dei lavori.

La coltivazione di una cella avviene per strati successivi di posa e costipazione dei rifiuti fino a raggiungere l'altezza massima di circa 3 m dopodiché si effettua la copertura provvisoria sopramenzionata e si passa alla cella successiva. Il metodo di coltivazione e l'avanzamento delle celle non subisce variazioni rispetto a quanto già stabilito nel progetto autorizzato ed in fase di realizzazione.

Copertura della discarica

La copertura è composta dai seguenti materiali posti in successione partendo dal basso verso l'alto, al di sopra della morfologia di fine progetto di ampliamento dei rifiuti:

- strato di regolarizzazione in materiale inerte arido dello spessore di circa 10cm;
- strato di drenaggio del biogas dello spessore di circa 50cm;
- geotessile di separazione dei fini;
- strato di argilla con permeabilità $k \leq 10^{-8}$ m/s e spessore pari a 50cm;
- geomembrana in HDPE dello spessore di 2,5mm;
- strato di drenaggio delle acque meteoriche dello spessore di circa 50cm;
- geotessile di separazione dei fini;
- strato superficiale di copertura idoneo alla crescita delle specie vegetali di spessore maggiore o uguale a 1m.

Lo strato di regolarizzazione viene posato al di sopra dei cumuli di rifiuto di fine progetto ed ha la funzione di creare un piano privo di discontinuità ed idoneo alla posa degli strati soprastanti.

Lo strato di drenaggio delle acque meteoriche d'infiltrazione convoglia le acque ai piedi dei versanti di copertura dei rifiuti dove sono presenti delle condotte fessurate di diametro maggiore o uguale a 250 mm che, mediante opportune pendenze, si collegano alla rete di drenaggio esistente delle acque bianche.

Le specie vegetali previste dal ripristino ambientale attecchiscono agevolmente sullo strato di copertura e aumentano la resistenza all'erosione del terreno stesso da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

Raccordi morfologici

Laddove necessario, prima di procedere con la posa del materiale per l'attecchimento delle essenze vegetali, ai fini di un miglior inserimento paesaggistico, al di sopra dello strato drenante di copertura si effettua il raccordo morfologico con lo stato di fatto circostante mediante la posa di terre e rocce da scavo:

- a Sud ed a ovest si prevede il raccordo con la discarica di inerti esaurita;
- ad Est ci si raccorda con il versante roccioso e si crea una viabilità di accesso alla sommità ripristinata della discarica in quanto la viabilità di servizio alla quota di 548 m.s.l.m. viene ricoperta dagli strati di copertura del capping;
- a Nord viene eseguito un raccordo con il secondo lotto recuperato del progetto autorizzato con A.I.A. n. 17 del 15/03/2016.

L'avanzamento dei raccordi prosegue indipendentemente rispetto all'avanzamento dei lotti di coltivazione, i riporti al di sopra della viabilità di cantiere vengono eseguiti solo a conferimento dei rifiuti ultimato.

Ripristino ambientale

Il ripristino ambientale prevede l'inerbimento delle superfici di fine progetto.

Per i rinverdimenti si è tenuto conto delle caratteristiche del suolo su cui avviene la semina ovvero:

- dello spessore del materiale per l'attecchimento delle specie erbacee;
- della pendenza del terreno;
- dell'orientamento della superficie di semina.

Su tutte le superfici di fine progetto verrà effettuata una semina utilizzando fiorume locale arricchito con miscela di specie commerciali adatte alle situazioni di aridità proprie di queste scarpate.

Sulla sommità della discarica il Proponente prevede una fisionomia di vegetazione a prateria con prato magro (fiorame dei prati di Perarolo).

Così come per la gestione, anche il ripristino ambientale verrà effettuato distinguendo 3 (tre) successivi lotti.

Considerando che per la copertura di ciascuno dei 3 (tre) lotti saranno necessari circa 1,5 - 2 anni di lavoro, compreso l'apporto di terre e rocce da scavo fino al raggiungimento dei profili di progetto, viene stimato che complessivamente la copertura terminerà 12 (dodici) anni dopo l'inizio dell'ampliamento.

Rispetto alla possibilità di mettere alla formazione di quinte arboree di mascheramento rispetto ai punti vista degli osservatori viene prevista la formazione di un filare arboreo lungo la strada di accesso all'area di discarica.

Le aree circostanti la discarica sono già attualmente boscate o in fase di rimboschimento naturale e non vi sono le condizioni e gli spazi, anche in ragione della necessità di mantenere la viabilità di servizio della discarica, per creare quinte arboree o mettere a dimora piantine forestali nelle aree poste al limite della discarica.

Discarica per lo smaltimento di rifiuti inerti e sua interazione con il progetto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi.

Il progetto di ampliamento in oggetto comporta una modifica, per la parte in sovrapposizione, al progetto di capping della discarica di inerti. Per la parte non in sovrapposizione il progetto di capping della discarica di inerti, viene integrato in adeguamento al D.Lgs. 121/2020 di modifica del D.Lgs. 36/2003 pur non contemplando modifiche rispetto al progetto approvato e autorizzato dalla provincia ad eccezione della realizzazione di una strada perimetrale e piazzale di manovra a servizio della discarica di speciali. Si ritiene, quale misura mitigativa degli impatti, che il completamento della copertura della discarica di inerti compreso l'apporto dello strato superficiale di copertura e fatto salvo l'eventuale sedime della strada di servizio e del piazzale di manovra, almeno per la parte non in sovrapposizione, debba essere concluso entro l'avvio dei conferimenti al primo lotto dell'ampliamento. Per la parte di discarica di inerti soggiacente all'ampliamento, la realizzazione dell'impermeabilizzazione di fondo costituirà pacchetto di chiusura della discarica di inerti quale variante al progetto stesso autorizzato dalla Provincia. L'approvazione di questa variante nell'ambito del procedimento PAUR di competenza Regionale sarà acquisita dalla Provincia per l'autorizzazione in variante al progetto di copertura della discarica di inerti di cui all'autorizzazione provinciale n. 93/2009 e rinnovo n.113/2014.

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene la barriera di impermeabilizzazione di fondo e delle sponde si evidenzia che la riduzione di spessore dell'argilla lungo le sponde, costituente lo strato di impermeabilizzazione artificiale, da 1,0 m a 0,5 m si giustifica con un "miglior" coefficiente K di permeabilità pari a $3,5 \times 10^{-10}$ m/s anziché $1,0 \times 10^{-09}$ m/s (previsto per legge). In ragione di ciò si chiede che vengano eseguiti, in fase di collaudo, idonei campionamenti in sito e/o prove di permeabilità in sito a garanzia del rispetto del coefficiente K più garantista.

Si dà atto che nella planimetria 1.16 del 28/06/2022 "Integrazioni Volontarie", il tank per il rifornimento di carburante è funzionale all'attività di discarica e pertanto è necessario che il gestore adotti ogni più idoneo sistema gestionale per prevenire ed evitare il possibile dilavamento da parte di acque meteoriche di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente ai sensi dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

3. CONFORMITA' CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nel quadro programmatico il proponente analizza le relazioni e la compatibilità dell'opera in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello regionale, provinciale e comunale, riferiti ai settori di pianificazione territoriale, urbanistica e tutela dell'ambiente e del paesaggio, e conclude che il progetto in esame risulta coerente agli strumenti analizzati ed ammissibile:

- Regionale di Coordinamento (PTRC)

In riferimento al P.T.R.C adottato valgono le seguenti indicazioni riguardanti l'area d'interesse:

Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti.

La zona di intervento ricade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico secondo il R.D.I. 30/12/1923 n.3267 (art. 7 N.d.A.)

Tav. 2 – Ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici a livello regionale.

La zona di intervento è soggetta, in parte, a tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 1 esclusi punti c-m) (art. 19 N. di A.) e rientra tra gli ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 N. di A.)

Tav. 3 – Integrità del territorio agricolo.

La zona di intervento ricade in "ambiti di alta collina e montagna" (art.23 N.d.A.)

Tav. 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico.

Nessuna indicazione specifica per l'area di interesse.

ALLEGATO A

ALLA DECRETO n. 103 del 01-12-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Tav. 5 - Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica.

La zona di intervento ricade in area a tutela paesaggistica (art. 33, 34, 35 N. di A.).

Tav. 6 - Schema della viabilità primaria – itinerari regionali e interregionali.

Nessuna indicazione specifica per l'area di interesse.

Tav. 7 - Sistema insediativo.

Nessuna indicazione specifica per l'area di interesse.

Tav. 8 - Articolazione del piano.

L'area di intervento ricade in "Ambiti da sottoporre a Piani d'Area di secondo intervento"

Tav. 9 – Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica.

Nessuna indicazione specifica per l'area di interesse

Tav. 10 - Valenze storico – culturali e paesaggistico – ambientali.

L'area di studio ricade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico (art. 7 N. di A.) e in zone boscate.

Il PTRC contiene il "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto", che comprende al suo interno l'Atlante ricognitivo". L'Atlante è parte integrante del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

L'area oggetto di studio ricade nella scheda 01 "Dolomiti d'Ampezzo, del Cadore e del Comelico".

Parte dell'area di progetto, nella parte Sud della stessa, ricade all'interno di una Zona a Protezione Speciale.

La carta dei Fattori Di Rischio ed Elementi di Vulnerabilità indica la presenza di una area di discarica in corrispondenza dell'area in analisi. Nelle vicinanze, ma all'esterno del sito in oggetto, sono segnalate strade statali.

La carta degli Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA (Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito), riporta un obiettivo in particolare per l'area in oggetto, ovvero il n. 15A, che indica:

"(...) 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (paesaggio dei tabià) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. (...)"

Il perseguimento di tale obiettivo è completamente legato dall'attività di discarica in progetto.

- *Piano Regionale di Tutela e di Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)*

Il comune interessato dall'intervento ricade all'interno dell'agglomerato IT0525 Prealpi e Alpi.

- *Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)*

L'area di interesse per il progetto si trova all'interno del Bacino idrografico del Fiume Piave (N007).

In riferimento al P.T.A. valgono le seguenti indicazioni riguardanti l'area d'interesse:

Tav.2.1 – Carta delle aree sensibili

L'ambito di interesse si trova all'interno del Bacino scolante nel mare Adriatico.

Tav. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta

Nessuna indicazione per l'area di studio

Tav. 2.3 – Carta delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola

Nessuna indicazione per l'area di studio

Tav. 3.1 – Carta delle Zone omogenee di protezione dall'inquinamento

In riferimento alla "Carta delle Zone omogenee di protezione dall'inquinamento", l'ambito di interesse è caratterizzato da "Zona montana e collinare".

Il Comune di Sospirolo conferma la non appartenenza ad aree vulnerabili da nitrati di origine agricola.

- *Autorità di Bacino*

L'area di studio ricade all'interno del bacino idrografico, di rilievo nazionale, del Fiume Piave.

Per questo bacino attualmente è in vigore il "Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del Fiume Piave" approvato con D.P.C.M. 02/10/2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 29/01/2010. Relativamente all'assetto idrogeologico, invece, nel novembre 2012 è stato adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia.

Questo Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) rappresenta uno stralcio del Piano di bacino e va ad integrare l'attività di pianificazione dell'Autorità di bacino riguardo i bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Da ultimo, nel contesto della gestione delle risorse idriche, dalla medesima autorità di bacino è stato redatto il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Fiume Piave approvato con DPCM 21.09.2007, pubblicato in G. U. n 112 del 14 maggio 2008, che definisce i criteri per il calcolo del Minimo deflusso vitale; tale criterio viene confermato anche all'interno del Piano Tutela Acque del Veneto.

- *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Piave (PAI)*

Il PAI prevede l'individuazione di differenti ambiti di pericolosità: pericolosità idraulica, pericolosità e rischio geologico e pericolosità da valanga. L'area di studio è classificata in parte come area a "pericolosità media" secondo la Carta della Pericolosità Idraulica previsto dal Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Piave – Legge n. 276/98 e Legge n. 365/00.

Secondo la Carta della Pericolosità Geologica, l'area di studio non risulta interessata da fenomeni a pericolosità geologica.

- *Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali*

Relativamente al divieto di realizzare nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, di cui all'art. 15, comma 1, del Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, il proponente ritiene, come riportato nello Studio di Impatto Ambientale, che il progetto presentato sia escluso dal range temporale indicato al comma 1 per l'applicazione del divieto ("almeno fino al 31/12/2020"), in quanto la richiesta di attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativamente al progetto di ampliamento proposto, è stata presentata nel 2021; pertanto non ritiene valido il divieto di ampliamento della discarica esistente.

Relativamente al comma 2 del medesimo articolo, in cui sono definiti i casi in cui ricorrono le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1, il proponente evidenzia che il progetto in esame rientra nel caso di cui alla lettera d) in quanto la discarica esistente è in conto proprio, autorizzata a ricevere esclusivamente rifiuti prodotti dalle aziende associate al Consorzio CIPA di Belluno.

Secondo la lettera d) del comma 2, come modificata dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 45/2019, la deroga si applica allo "smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento di rifiuti di imprese singole o associate".

Anche con riferimento al comma 4 dell'art. 15 del Piano, che vieta "la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di 'alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi' individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni", il proponente ritiene che l'intervento proposto non rientri, per localizzazione dell'area di intervento, nelle casistiche ivi indicate.

In riscontro alla richiesta di cui alla nota regionale 563063 del 01.12.2021, di integrare la documentazione con idonea relazione che valuti il livello di sicurezza idraulica dell'area con riferimento alla piena del Fiume Piave considerando un tempo di ritorno di almeno 200 anni, considerato che la discarica ricade in zona di pericolosità P2 data dalla presenza del vicino fiume Piave, il Proponente ha evidenziato quanto segue:

Si precisa che l'ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi si estende su un'area di 24.878 m² situata a circa 55m dall'alveo del fiume Piave e che il conferimento dei rifiuti avverrà a quote superiori ai 530m.s.l.m principalmente al di sopra dell'area di conferimento dei rifiuti della discarica autorizzata.

Il livello di sicurezza idraulica della discarica autorizzata con riferimento alla piena del Fiume Piave con tempo di ritorno di 200 anni è già stato valutato mediante apposito elaborato (Allegato 4 "Relazione idraulica e idrogeologica", Rev.00, datata 01/07/2010, facente parte del progetto autorizzato con A.I.A. n. 17 del 15 marzo 2016). Si rimanda in particolare alle allegate Sezioni 93 e 94 tracciate trasversalmente alla discarica ed al fiume Piave dove il livello di piena con tempo di ritorno di 200 anni si attesta rispettivamente alle quote di 518,25m.s.l.m. e 518,48m.s.l.m.

Ulteriore valutazione della pericolosità idraulica è stata fatta in sede di P.A.T. del Comune di Perarolo di Cadore con la "Relazione idraulica" datata ottobre 2015 inerente la Valutazione di compatibilità idraulica D.G.R. 2948/2009 (relazione consultabile sul sito del Comune). Si rimanda al Paragrafo 7.9.3 "Fiume Piave in località Ansogne" dove, con tempo di ritorno di 200anni, viene calcolato il tirante idraulico all'altezza della discarica che si attesta a poco più di 520m.s.l.m.

Alla luce delle valutazioni soprariportate il franco minimo tra livello di massima piena con tempo di ritorno di 200 anni ed area di conferimento dei rifiuti dell'ampliamento risulta di circa 10 metri.

Relativamente ai criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del Piano, nello SIA viene evidenziato, sulla base della verifica del regime vincolistico individuato dal Piano, che l'area di progetto ricade nelle seguenti casistiche:

- rientra in zona boscata (ex L. 08.08.1985, n.431) e in fascia di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua, ed è dunque soggetta al vincolo paesaggistico secondo quanto previsto all'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- risulta soggetta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
- ricade in parte nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico".

In base alla verifica riportata nello SIA, risulta che l'area di progetto non ricade in altre aree soggette ai vincoli individuati dal Piano.

- *Legge Regionale n. 3/2000*

Il Proponente ha valutato il rispetto dei criteri di cui all'art. 32 della L.R. n. 3/2000, che al comma 1 individua le distanze "dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati" che le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono rispettare (almeno 150 m per discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili e almeno 250 metri negli altri casi).

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "non possono essere approvati progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, con esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune [...]". Il comma 4 specifica, tra l'altro, i criteri secondo i quali anche l'ampliamento di una discarica esistente debba essere considerato nuova discarica ai fini di cui al comma 3.

In merito alle disposizioni di cui al comma 1, il proponente evidenzia che, in base alla tipologia di discarica di cui trattasi, si fa riferimento alla distanza minima di 250 m dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati. Al riguardo richiama la dichiarazione del Comune di Perarolo di Cadore prot. n. 775 del 24.02.2022 (trasmessa con le integrazioni di aprile 2022), nella quale l'Amministrazione comunale dichiara che gli edifici di tipo residenziale ubicati entro i 250 m di distanza dal perimetro dell'area di ampliamento della discarica, risultano non stabilmente occupati.

Relativamente ai commi 3 e 4, il proponente evidenzia, con riferimento a quanto dichiarato dal Comune nella medesima nota, che trattasi di ampliamento di discarica autorizzata per rifiuti speciali non pericolosi

ALLEGATO A
ALLA DECRETO n. 103 del 01-12-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

(categoria II, tipo B) ubicata nel territorio del comune di Perarolo di Cadore, in cui non risultano in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani.

- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Belluno*

In riferimento al P.T.C.P approvato valgono le seguenti indicazioni riguardanti l'area d'interesse:

Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

L'area di studio risulta interessata in parte da "ZPS", "vincolo idrogeologico" e "territori coperti da foreste e boschi".

Estratto Carta delle fragilità

L'area di studio è individuata come "discarica", ricade in "aree esondabili e soggette a ristagno idrico", e si rinviene la presenza di un "elettrdotto con tensione ≥ 132 kV".

Estratto Carta sistema ambientale

L'area di studio risulta interessata in parte da "ZPS" e da "nodi ecologici"

Estratto Carta del Sistema insediativo e infrastrutturale

L'area di studio risulta interessata per la parte che riguarda il sistema insediativo-produttivo da "aree boscate".

Estratto Carta del Paesaggio

L'area di studio ricade in:

"Ambiti strutturali di paesaggio - 01 Dolomiti Ampezzane, Cadorine e del Comelico";

"Ambiti delle tradizioni costruttive locali - H - Edilizia minore del canale del Piave";

"Aree di potenziale degrado ambientale - 4420 - Tipo rifiuto: Speciale - non pericoloso";

"Aree di potenziale degrado ambientale - 15202 - Tipo rifiuto: inerti";

"Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici d'alta quota"; "Ambiti boscati".

- *Piano di Assetto del Territorio (PAT)*

L'area di studio è localizzata in Comune di Perarolo di Cadore (BL) e, dal punto di vista urbanistico, è normata dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) vigente (adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 05/2016).

In riferimento al PAT valgono le seguenti indicazioni riguardanti l'area d'interesse:

Tavola 01 Carta Vincoli e Pianificazione Territoriale

L'area di studio, classificata come discarica, rientra in vincolo paesaggistico come zone boscate e fascia di rispetto di 150 m da corso d'acqua, in fascia di rispetto di discarica, in vincolo idrogeologico, in area a rischio idrologico in riferimento al PAI, in zone di attenzione geologica in riferimento al PAI.

Tavola 02 Carta delle Invarianti

L'area di studio rientra in un buffer zone e in area nucleo.

Tavola 03 Carta delle Fragilità

Relativamente alla compatibilità geologica, l'area di studio rientra nel terreno non idoneo. Rispetto all'assetto idrogeologico, ricade in area soggetta a esondazione, in parte in area soggetta a caduta massi. In parte è caratterizzata dalla presenza di aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna ed è classificata come discarica.

Tavola 04 Carta delle Trasformabilità

L'area di studio rientra in ATO 4 - ambito produttivo e, relativamente alle unità di paesaggio si conferma l'appartenenza alla U.P. produttiva.

Tavola 05a Carta Litologica

L'area di studio è caratterizzata da rocce compatte massicce o a stratificazione indistinta.

Tavola 06a Carta Geomorfologica

L'area di analisi ricade in area di discarica a ridosso di un orlo di scarpata di degradazione.

Tavola 07a Carta Idrogeologica

L'area di studio è caratterizzata da rocce mediamente permeabili per fessurazione e da depositi mediamente permeabili per porosità.

Tavola 08b Carta Compatibilità Idraulica

L'area di analisi ricade in ambiti del PAT interessati da politiche e strategie per gli insediamenti e, secondo la perimetrazione e classi di pericolosità idraulica, è caratterizzata dalla presenza in parte dall'area fluviale, in parte da area a pericolosità media e in parte elevata.

Tavola 09 Carta delle SAU

L'area di studio ricade per la maggior parte in spiagge, dune e sabbie e in piccola parte in pascoli naturali, esclusi malghe e annessi.

- *Piano Comunale di Classificazione Acustica*

Il Comune di Perarolo di Cadore (BL) è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2011.

L'area di interesse per il presente studio ricade, come si evince dalla tavola di seguito riportata, in zona ricadente in "CLASSE4 – Aree di intensa attività umana".

I limiti acustici di riferimento per le aree ricadenti in Classe 4 sono i seguenti:

<i>Periodo</i>	<i>Limiti di accettabilità</i>
Diurno	65 dB
Notturmo	55 dB

Il Proponente ha redatto la Valutazione previsionale di impatto acustico, attualmente aggiornata sulla scorta delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico regionale V.I.A.

4. COMPONENTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Lo Studio di Impatto Ambientale ha valutato gli impatti potenziali dell'attività di progetto che sono legati principalmente all'attività di perforazione del pozzo e all'attività di gestione dei relativi materiali derivanti dall'attività di cantiere.

Sono stati quindi esaminati i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali:

- atmosfera;
- rumore;
- acque superficiali e sotterranee;
- suolo e sottosuolo;
- ecosistemi;
- biosfera;
- viabilità;
- paesaggio;
- fauna;
- salute e benessere.

Si riportano in sintesi nel seguito le valutazioni effettuate.

4.1. Suolo e sottosuolo

La geomorfologia della zona è visibilmente influenzata dalla struttura tettonica dell'area sulla quale si sono sovrapposte strutture morfologiche quaternarie di dimensioni e origini diverse.

In primo luogo, la morfologia della zona rilevata è stata condizionata da una serie di faglie orientate con direzione N-S (tanto che la stessa valle del Piave ha il medesimo orientamento) e dalle litologie differenti degli ammassi rocciosi.

Le azioni morfogenetiche quaternarie di prevalente natura alluvionale hanno dato origine ad un rilievo articolato che è caratterizzato principalmente dai seguenti elementi:

- forme riconducibili all'attività deposizionale antica del torrente Piave (terrazzo morfologico di I ordine del Piano di Ansogne);

- forme riconducibili all'attività erosiva recente operata dal torrente Piave (scarpate morfologiche che si estendono a sud-ovest del Piano di Ansogne fino alla zona industriale di Ansogne);
- forme carsiche legate alla dissoluzione delle rocce solfatiche presenti nel sottosuolo (sperone occidentale del Piano di Ansogne);
- forme di versante legate al crollo e alla successiva caduta di massi e blocchi (pendici occidentali del Col di Ansogne a monte della cava per blocchi da scogliera);
- forme di derivazione antropica e dissesti correlati (ex cava di Ansogne).

In base alla Carta Geomorfologica redatta a corredo della relazione geologica allegata al PAT (adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05/2016), l'area in esame ricade in:

- discarica, terrapieno;
- faglia presunta;
- orlo di scarpata in degradazione.

Il rilievo condotto nel fondovalle, in corrispondenza della discarica, dei Piani di Ansogne e delle pendici sovrastanti ha messo in evidenza l'esistenza dei seguenti terreni di copertura:

- terreni alluvionali recenti/attuali in corrispondenza dell'alveo e delle sponde del torrente Piave;
- terreni alluvionali antichi terrazzati e parzialmente cementati sui Piani di Ansogne e sulle adiacenti scarpate;
- terreni di riporto provenienti da attività di discarica di II categoria di tipo A in coincidenza del sito destinato all'ampliamento in progetto; terreni di riporto in corrispondenza dell'argine a scogliera realizzato in passato a protezione della discarica;
- rifiuti da discarica presenti negli attuali bacini di conferimento in via di saturazione;
- terreni colluviali presenti alla base delle scarpate morfologiche dei Piani di Ansogne e dei fronti di scavo della ex cava;
- detrito falda e detrito grossolano di frana per crollo a monte della ex cava e in località Drio Col in corrispondenza di una cava di blocchi da scogliera.

In base alla Carta Litologica redatta nella relazione geologica allegata al PAT (adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05/2016), l'area in esame ricade in "Materiali di riporto".

4.2. Ambiente idrico (acque superficiali e acque sotterranee)

Sistema idrico superficiale

Il territorio della Provincia di Belluno si identifica quasi interamente con il bacino del Fiume Piave; ne rimane esclusa la zona più meridionale rappresentata da una porzione di bacino del Torrente Cison, che fa parte integrante del sistema idrografico del Fiume Brenta.

Al fine della definizione della qualità delle acque superficiali, il Proponente riporta i risultati inerenti l'attività svolta da ARPAV a livello regionale relativamente al monitoraggio dei corpi idrici superficiali reperibili nella Relazione Annuale sullo Stato delle Acque superficiali relativa all'anno 2020. Lo stato complessivo del corpo idrico viene determinato dall'accostamento delle distinte valutazioni dello stato chimico e dello stato ecologico e viene valutato sulla base del risultato peggiore tra i due in un determinato arco temporale.

La stazione più vicina presa in considerazione per il monitoraggio sui corsi d'acqua nel bacino del Fiume Piave (anno 2020), è la n. 603.

Lo stato ecologico viene valutato principalmente sulla base della composizione e abbondanza degli elementi:

- qualità biologica (EQB);
- stato trofico (LIMEco per i fiumi e LTLEco per i laghi);
- presenza di inquinanti specifici (principali inquinanti non inclusi nell'elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M. 260/10);
- condizioni idromorfologiche che caratterizzano l'ecosistema acquatico (IQM).

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del Fiume Piave ha previsto i campionamenti biologici relativi a macroinvertebrati bentonici, macrofite e diatomee.

Nel 2020 il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del fiume Piave è stato effettuato su 21 stazioni. Tra queste non risulta inclusa la stazione di riferimento n. 603.

Il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMEco) introdotto dal D.M. 260/2010 (che modifica le norme tecniche del D. Lgs. 152/2006), è un descrittore che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione.

Il Proponente riporta, a titolo indicativo, l'andamento annuale dell'indice LIMEco dal 2010 al 2020 per la stazione n. 603.

Dall'analisi della tabella emerge un valore elevato dell'indice LIMEco dal 2010 al 2020 relativamente alla stazione n. 603.

Al fine di definire lo stato ecologico, è stata valutata anche la conformità agli standard di qualità ambientale degli inquinanti specifici riportati nella tabella 1/B dell'allegato 1 del D.M. 260/2010.

Con riferimento alla stazione n. 603 oggetto di analisi, non si sono stati registrati superamenti degli SQA.

Nel 2020 il monitoraggio dell'Indice di Qualità Morfologica nel bacino del fiume Piave è stato effettuato su 13 corpi idrici. Tra questi corpi idrici indagati non risulta incluso il Fiume Piave al ponte Malcolm, Longarone nella posizione di stazionamento 603.

L'indice LIM viene calcolato, secondo l'abrogato D.Lgs. n.152/1999 e ss.mm.ii.

Per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 non risulta disponibile la classificazione dell'indice LIM con riferimento alla stazione di interesse.

Lo Stato Chimico è valutato sulla base dei risultati della ricerca delle sostanze prioritarie (P), pericolose prioritarie (PP) e altre sostanze (E) riportate alla Tabella 1/A, dell'Allegato 1, del D.M. n. 260/2010.

Dall'analisi della tabella si evince che nella stazione di interesse appartenente al Fiume Piave non sono stati riscontrati superamenti dello standard di qualità ambientale (SQA-MA) con riferimento alla Tabella 1/A, dell'Allegato 1, del D.M. n. 260/2010.

L'ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi si estende su un'area di 24.878 m² situata a circa 55m dall'alveo del Fiume Piave e che il conferimento dei rifiuti avverrà a quote superiori ai 530m.s.l.m principalmente al di sopra dell'area di conferimento dei rifiuti della discarica autorizzata.

Il livello di sicurezza idraulica della discarica autorizzata con riferimento alla piena del Fiume Piave con tempo di ritorno di 200 anni è già stato valutato mediante la Relazione idraulica e idrogeologica datata 01/07/2010, facente parte del progetto autorizzato con A.I.A. n. 17 del 15/03/2016. Si rimanda in particolare alle allegate Sezioni 93 e 94 tracciate trasversalmente alla discarica ed al Fiume Piave dove il livello di piena con tempo di ritorno di 200 anni si attesta rispettivamente alle quote di 518,25 m.s.l.m e 518,48 m.s.l.m.

Ulteriore valutazione della pericolosità idraulica è stata fatta in sede di P.A.T. del Comune di Perarolo di Cadore con la "Relazione idraulica" datata ottobre 2015 inerente la Valutazione di compatibilità idraulica D.G.R. 2948/2009. Il Proponente rimanda al Paragrafo 7.9.3 "Fiume Piave in località Ansogne" dove, con tempo di ritorno di 200 anni, viene calcolato il tirante idraulico all'altezza della discarica che si attesta a poco più di 520 m.s.l.m.

Alla luce delle valutazioni sopra riportate il Proponente ritiene che il franco minimo tra livello di massima piena con tempo di ritorno di 200 anni ed area di conferimento dei rifiuti dell'ampliamento risulta di circa 10 metri.

Acque sotterranee

La circolazione superficiale e sotterranea nell'area in esame è condizionata dal grado di permeabilità dei terreni incoerenti e dalle diverse caratteristiche della permeabilità stessa dei litotipi presenti. Nel substrato roccioso è individuabile un tipo di permeabilità primaria per fessurazione e carsismo, che si manifesta attraverso le superfici di discontinuità delle formazioni calcaree: nelle coperture detritiche e alluvionali

si ha una permeabilità per porosità. Per tale motivo, le caratteristiche idrogeologiche della fascia di fondovalle sono sensibilmente differenti rispetto a quelle della zona montana e collinare, pur essendo relazionabili tra loro.

L'area è solcata nella parte occidentale dal Fiume Piave che vede l'apporto di due torrenti: il più importante è il torrente Boite, che confluisce proprio nella parte più settentrionale del territorio comunale. Il torrente Montina, con un carattere perenne confluisce invece in sinistra idrografica di fronte alla frazione di Macchietto. Il reticolo idrografico è sub-parallelo con estensione media per i versanti nelle formazioni calcareo-dolomitiche, e passa ad estensione rada nella zona più elevata e meno acclive. La direzione dei principali assi vallivi segue l'andamento strutturale delle formazioni ed i principali lineamenti tettonici.

In base alla Carta Idrogeologica redatta nella relazione geologica allegata al PAT (adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05/2016), l'area in esame ricade in "depositi mediamente permeabili per porosità". L'area di studio si trova inoltre in prossimità di un' "area a deflusso difficoltoso".

4.3. Beni materiali, patrimonio culturale

La lettera c), comma 1, dell'art. 146 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", a norma dell'art.1 della L. 08.10.1997, n. 352, che riordina, tra l'altro, la L. 29.06.1939, n. 1497 e la L. 08.08.1985, n.431, sottopone alla disciplina di tutela paesaggistica, tra l'altro, il bosco, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D 11.12.1933, n. 1775, le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna". L'area di intervento rientra in zona boscata (ex L. 08.08.1985, n.431), c in fascia di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua, dunque è soggetta al vincolo paesaggistico secondo quanto previsto all'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A norma dell'art.5, 1° comma, lettera e), del D.P.G. 08.07.1996, n. 0254/Pres., sono individuate come aree di interesse storico ed artistico le aree vincolate ai sensi della L. 01.06.1939, n. 1089.

La L. 1089/1939 è stata oggetto di riordino nel "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art.1 della L. 08.10.1997, n°352" di cui alla L. 29.10.1999, n. 490, all'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42. Le cose ed i rinvenimenti di "interesse particolarmente importante" sono disciplinati dal D.Lgs. 42/2004, che prevede anche la possibilità di comminare sanzioni. Dall'analisi della cartografia regionale si deduce che l'area in esame non risulta interessata da rinvenimenti di importanza storica ed archeologica.

L'area dell'intervento non ricade in aree protette secondo quanto prescritto dalla Legge Quadro 394/90.

4.4. Atmosfera

Per l'analisi climatica dell'area interessata sono stati presi in considerazione i dati disponibili nel GeoPortale della Regione Veneto, che riporta i dati forniti dall'ARPAV Centro Meteorologico di Teolo. Nel seguito sono presentati i risultati di alcune elaborazioni dei parametri meteorologici relativi all'area di interesse, in riferimento alla stazione rappresentativa (Perarolo), indicativa della pluviometria della zona.

La piovosità totale annuale registrata nella stazione meteorologica di Perarolo, analizzata nel periodo 1994-2019 evidenzia una variabilità tra gli 835 mm del 2006 e i 1812,6 mm del 2014.

L'evoluzione temporale della temperatura dell'aria nel periodo 1994-2019, evidenzia che nel periodo indagato il mese più freddo risulta gennaio con temperature minime medie dell'ordine di -3,8°C, mentre il mese più caldo risulta luglio con una temperatura media delle massime di 26,3 °C. La temperatura, come facilmente immaginabile, presenta una spiccata stagionalità.

Facendo riferimento ai dati relativi alla stazione di Pieve d'Alpago, si evince che, nel corso dell'anno 2017, presso la stazione di Torch (località di Alpago), le direzioni prevalenti di provenienza del vento sono sud-sudovest (circa 16% dei casi), e nord-est (circa 15%); la frequenza delle calme è pari a circa 38%, la velocità media pari circa a 0.95 m/s.

L'area oggetto di valutazione è situata nel Comune di Perarolo di Cadore, nella Provincia di Belluno. Per la valutazione della qualità dell'aria, a scala regionale, il Proponente fa riferimento ai dati presenti nell'ultima Relazione Regionale sullo Stato di Qualità dell'Aria riferita all'anno 2019, prendendo in considerazione la stazione di monitoraggio di "Pieve d'Alpago" (stazione di fondo urbano).

In merito alle Polveri PM10: sono stati registrati 5 superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m³ fissato dal D.Lgs 155/2010 (sono consentiti 35 superamenti in un anno solare); la media annuale si è attestata a 13 µg/m³, inferiore al valore limite annuale di 40 µg/m³.

La media annuale delle polveri PM 2,5 è risultata pari a 15 µg/m³ rispetto al valore limite annuale di 25 µg/m³.

Per quanto riguarda l'Ozono sono stati registrati 12 superamenti della soglia di informazione alla popolazione di 180 µg/m³. Il valore massimo misurato è stato di 212 µg/m³. Per quanto riguarda il valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni, il valore del periodo 2015-2017 è di 48 giorni all'anno, superiore quindi al valore obiettivo. Per questa stazione, di background rurale, i valori obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 sono risultati superiori a quanto previsto dalla normativa.

Le concentrazioni misurate di Biossido di Azoto si sono mantenute al di sotto dei limiti di legge. Il dato massimo orario rilevato è stato di 45 µg/m³ a fronte di un limite orario di 200 µg/m³ da non superare più di 18 volte all'anno.

Il benzene si è mantenuto ben al di sotto del valore limite annuale per la protezione della salute umana. La media annuale è stata di 0,6 µg/m³.

4.5. Rumore

Il Comune di Perarolo di Cadore (BL) è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2011.

L'area di interesse per il presente studio ricade, come si evince dalla tavola di seguito riportata, in zona ricadente in "CLASSE4 – Aree di intensa attività umana".

Il Proponente ha redatto la Valutazione previsionale di impatto acustico (aggiornata sulla scorta delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico regionale V.I.A.), la quale, in considerazione:

- dei rilievi fonometrici eseguiti per valutare le singole sorgenti sonore dell'impianto di trattamento rifiuti e della discarica;
- dei rilievi fonometrici eseguiti il 13/12/2021 con il solo impianto di discarica funzionante e ad impianto fermo (rumore residuo), nei pressi dei ricettori R1 e R2 e all'ingresso dell'azienda;
- dei rilievi fonometrici eseguiti il 03/02/2022 nei pressi dei ricettori R1 e R2 durante il funzionamento contemporaneo dell'impianto di trattamento rifiuti e della discarica;
- della valutazione previsionale tramite modello di calcolo;

si conclude come segue:

"(...) i livelli misurati nella campagna di misurazioni fonometriche del 3 Febbraio 2022 durante il funzionamento contemporaneo degli impianti di discarica e di trattamento rifiuti, rispettano i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale.

Considerando le misure eseguite e stimando l'attenuazione di rumore dovuta alla presenza di una finestra aperta, i livelli di rumore calcolati all'interno degli ambienti abitativi risultano inferiori al limite di applicabilità del criterio differenziale.

Sono state inoltre eseguite stime tramite software previsionale per considerare il livello di picco orario con tutti gli impianti attivi e il transito dei mezzi di conferimento (camion). I risultati verificano in via previsionale i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale. (...)".

4.6. Traffico e viabilità

La discarica è raggiungibile provenendo dalla SS51 "Alemagna" da entrambi i sensi di marcia.

Attualmente i mezzi uscenti dal cantiere impegnano una strada che parte dal piazzale a Nord della discarica alla quota di circa 534 m.s.l.m. e dopo aver superato gli uffici e la pesa si immettono sulla SS51 senza interessare centri abitati o ricettori sensibili quali scuole, ospedali, strutture sportive o case di cura.

L'accesso alle discariche da parte di terzi è impossibilitato dalla presenza di una recinzione alta 2 (due) metri in maglia metallica e dotata di opportuna segnaletica che è stata realizzata su tutto il perimetro i cui punti di accesso sono dotati di cancelli con lucchetto.

Con riferimento al progetto di ampliamento della discarica, il flusso dei mezzi in entrata ed in uscita dal sito è determinato dalla capacità media annua di stoccaggio dei rifiuti speciali che, per l'ampliamento proposto, sarà minore (14.500mc circa) rispetto a quella attualmente autorizzata, pertanto si registrerà una diminuzione del traffico legato all'ampliamento della discarica. In particolare, sulla base del numero di giorni lavorativi (220 gg) e considerando per gli automezzi una capacità media di 13 mc, si ottiene un totale di circa 12 viaggi al giorno (6 mezzi in entrata carichi +6 mezzi in uscita scarichi).

4.7. Biosfera

Flora

L'area è stata analizzata eseguendo una serie di rilievi che hanno interessato tutta la zona in oggetto, comprendendo osservazioni sulle formazioni arboree circostanti, sul paesaggio e sulla presenza antropica. Complessivamente nessun settore è attribuibile ad habitat Natura 2000. La porzione centrale, corrispondente alla scarpata con lieve pendenza e strettamente adiacente alla zona usata attivamente, è stata interessata da semina di specie erbacee, quindi di un'opera di rinverdimento artificiale. In questa parte non è stato possibile eseguire rilevamenti a causa della mancanza di vegetazione spontanea. La scarpata al limite occidentale della discarica invece è coperta da vegetazione apparentemente spontanea.

In particolare i rilievi hanno documentato una vegetazione erbacea con struttura orizzontale chiusa ed elevata copertura. Non si è evidenziata alcuna similitudine con habitat Natura 2000. Sono risultate particolarmente abbondanti le specie sinantropiche o ruderali. Uno dei rilievi ha messo in evidenza la presenza di si tratta di un megaforbieto molto denso e difficilmente percorribile.

Fauna

In relazione alla definizione delle specie presenti, il Proponente richiama quanto riportato nella Valutazione di Incidenza Ambientale

Nella relazione viene riportato l'elenco delle specie animali presenti nel quadrante di riferimento, sopra indicato. Partendo dall'elenco delle specie potenzialmente presenti all'interno del quadrante E450N258 in quanto segnalate dal database della D.G.R. n. 2200/2014, con riferimento ad una serie di fonti di letteratura e sulla base delle esigenze ecologiche delle specie e delle caratteristiche dell'area di indagine, è stata esclusa la potenziale presenza di alcune specie. Dunque le specie che potenzialmente potrebbero trovarsi all'interno dell'area di indagine sono le seguenti: Colubro liscio e la Lucertola muraiola.

NOTA ISTRUTTORIA:

Le aree interessate dall'ampliamento della discarica, che interferiscono con gli habitat e le specie del sito della Rete Natura 2000 Z.P.S. Dolomiti del Cadore e Comelico [IT3230089], saranno stralciate.

4.8. Popolazione e salute umana

Le attività presenti nel comparto industriale in località Ansoagne, non comportano particolari rischi di incidenti che non siano già contemplati nelle normali attività lavorative o che possano in qualche modo produrre effetti rilevanti sull'ambiente o sulla salute e l'incolumità del personale di servizio.

4.9. Terre e rocce da scavo

I quantitativi di terre e rocce da scavo provenienti da siti esterni all'area di discarica, verranno utilizzati in fase di allestimento del cantiere per creare la morfologia idonea alla realizzazione dei piazzali di manovra e della strada di manutenzione dell'ampliamento a Sud e a Ovest in corrispondenza della discarica di rifiuti inerti ed in fase di copertura, per raccordare il capping alla viabilità perimetrale a Ovest o permettere l'accesso alla sommità della discarica ad Est.

Le volumetrie di riporto delle terre e rocce da scavo sono così quantificate:

- fase di allestimento del cantiere = 23.000mc circa;
- fase di copertura e ripristino ambientale della discarica = 15.000mc circa.

4.10. Analisi degli impatti cumulativi

Il Proponente ha provveduto ad effettuare una valutazione degli impatti cumulativi generati dagli impianti insistenti sull'area, per varie le matrici ambientali, rimandando a relazione specialistiche di riferimento per quanto attiene alcune indicazioni anche di tipo quantitativo.

5. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA – VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Dall'analisi della cartografia di settore emerge che l'area di intervento ricade in parte nel seguente sito facente capo alla Rete Natura 2000:

- ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico".

Si evidenzia, al riguardo, che buona parte del terzo lotto di ampliamento (con particolare riferimento al settore meridionale ed orientale) è ricompreso nel predetto sito della rete Natura 2000, rispetto al quale vige altresì la disciplina prevista dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. Tale disciplina impone delle specifiche limitazioni in tema di discariche e nello specifico, l'art. 5, comma 1, lettera k, pone il divieto di realizzazione nuove discariche nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

Gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, con nota in data 27/07/2022 – protocollo 330276, hanno trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021), dalla quale si evince che:

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di dare atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (D.G.R. n. 2371/2006);
- B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e riconoscere una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole della procedura di valutazione di incidenza per il progetto in questione, con le seguenti prescrizioni:

1. di dedicare, in ragione della parte ricadente all'interno della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", il lotto 3 di cui alla proposta di ampliamento allo smaltimento esclusivo di rifiuti ammessi nelle discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 7 quater del D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i.;
2. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
3. di provvedere, laddove già non presente, all'installazione di barriere per l'erpetofauna ovvero all'utilizzo di sistemi con analoghe finalità;
4. di impiegare, laddove questi siano previsti, sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

5. di documentare, per il tramite della Direzione Lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di procedere con il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e raccomandazioni:

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato comprensivo delle specifiche fasi operative;
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa di cui al predetto cronoprogramma aggiornato;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

6. OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI

Sia nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) che, nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute le osservazioni.

7. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Matrice aria

Trattandosi di una movimentazione di rifiuti solidi, che possono dar luogo ad emissione di polveri, viene attuata dalla Ditta una gestione oculata delle attività di carico/scarico e movimentazione e utilizzo dei macchinari per la macinazione. Risulta peraltro utilizzato un impianto di abbattimento delle polveri con getti di acqua nebulizzata in pressione che garantisce la copertura dell'intera area operativa.

Tutto il comparto inoltre è inserito in una zona distante dai centri abitati (in linea d'aria 500 m di distanza, considerando la differenza di quota altimetrica) posizionati sulla sponda opposta del Fiume Piave, e in un'area protetta dai venti termici usuali.

Gli automezzi di cantiere e quelli di trasporto dei materiali da e verso il cantiere, dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione. Si eviterà il più possibile il trasporto eolico dei rifiuti. Sarà effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica. A completamento della volumetria di ogni lotto o in caso di interruzione prolungata dell'esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti.

La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita.

Tutto il comparto inoltre è inserito in una zona distante dai centri abitati (in linea d'aria 500 m di distanza, considerando la differenza di quota altimetrica) posizionati sulla sponda opposta del Fiume Piave, e in un'area protetta dai venti termici usuali.

Per quanto attiene le emissioni odorigene, con riferimento alle operazioni di discarica, i fenomeni di dispersione degli odori risultano modesti e limitati solamente all'area dell'impianto nei periodi di conferimento di particolari tipologie di rifiuti (es. rifiuti putrescibili).

I gestori si sono impegnati ad eseguire la copertura giornaliera come già documentato nella relazione in risposta all'ispezione AIA.

Si prende atto delle misure di mitigazione proposte dal proponente. Si ritiene che la Ditta possa integrarle con le seguenti:

- eventuale lavaggio ruote dei mezzi in uscita;
- privilegiare nella prassi gestionale dell'impianto, e in particolare per la fase di cantiere, l'impiego di mezzi d'opera di tecnologia recente (almeno Euro 5 Stage IV) e che degli stessi venga assicurata una corretta manutenzione ai fini dell'ottimale controllo delle emissioni.

Matrice suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee

Viste le caratteristiche degli impianti in esame, non risultano interazioni tra le attività svolte e l'ambiente idrico; le operazioni vengono svolte utilizzando tutti gli accorgimenti possibili di tutela del sistema idrico. Occasionalmente, per il manifestarsi di particolari condizioni atmosferiche o per la particolare pezzatura del materiale, i gestori della discarica provvedono a bagnare i cumuli (con un quantitativo d'acqua limitato e proveniente da autobotti presenti in cantiere).

Un diligente rispetto della disciplina all'interno dell'ambito di escavazione, le corrette e regolari misure di manutenzione dei mezzi di scavo, nonché il rispetto delle procedure di sicurezza predisposte, garantiscono dunque il pieno controllo delle situazioni di rischio.

In linea generale l'attività in esame non comporta il pericolo di contaminazione della falda freatica in quanto nella prima fase dell'attività è prevista una procedura di impermeabilizzazione dell'area. È possibile tuttavia che possano verificarsi situazioni accidentali (rottura della coppa d'olio, della scatola del cambio ecc.) con conseguente sversamento di contaminanti nel suolo, durante le operazioni di preparazione del sito stesso. Il verificarsi di spandimenti per perdite d'olio e carburanti nel caso di condizioni straordinarie, (guasto dei mezzi meccanici, incidenti tra automezzi) è comunque ridotto e minimizzato adottando le opportune misure di prevenzione ed emergenza.

Altre misure di mitigazione e compensazione

Non sono necessarie opere di mitigazione poiché il traffico è determinato dai flussi che interessano la SS.54 Alemagna e la quota di automezzi dovuti all'esistenza della discarica di Ansogne rappresentano una percentuale irrisoria del traffico totale.

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

In attinenza alla conformità con gli strumenti di pianificazione e programmazione, nello Studio di Impatto Ambientale presentato dal Proponente, vengono sviluppati in maniera adeguata i rapporti tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti. Sulla base di quanto esposto si osserva che per la coerenza del progetto con le principali linee di indirizzo degli strumenti di programmazione esaminati si debba tener conto anche dei limiti di cui al DM 184/2007 (art. 5, comma 1 lettera k) e che tuttavia questi siano correttamente assolti nella misura in cui il progetto sia conformato per parti che ricadono nel sito della Rete Natura 2000 ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico" introducendo delle condizioni specifiche sul conferimento di rifiuti ammessi nelle discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 7 quater del D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 e s.mi.

Ciò è possibile in ragione del fatto che, tra i codici EER di cui il Proponente ha chiesto il conferimento, vi sono anche EER che soddisfano appieno le condizioni di cui sopra, tra cui i codici 101103, 170504 e 200202, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. b) del succitato art. 7-quater.

Si riportano di seguito alcune valutazioni in merito:

- Conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali

Relativamente al divieto di realizzare nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, di cui all'art. 15, comma 1, del Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, il proponente evidenzia che la richiesta di attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico

Regionale, relativamente al progetto di ampliamento proposto, è stata presentata successivamente al termine ivi indicato per l'applicazione del divieto ("almeno fino al 31/12/2020"), e pertanto non ritiene valido il divieto di ampliamento della discarica esistente.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" oggi vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015, in cui sono definiti gli scenari con un orizzonte temporale al 2020, che individuano precisi obiettivi e misure da attuare, alcuni dei quali assumono carattere prescrittivo nelle norme tecniche di attuazione.

In tale contesto, il Piano rifiuti, in quanto atto amministrativo regolamentare del Consiglio regionale, individua precisi indirizzi e misure di tutela in materia di gestione rifiuti, alle quali deve essere fatto riferimento fino alla modifica, aggiornamento e/o sostituzione del provvedimento stesso. Per tale motivo gli scenari rappresentano lo strumento per individuare le misure adottate nelle norme tecniche, tra cui, in particolare, quella di vietare la realizzazione di nuove discariche, compresi gli ampliamenti di quelle esistenti (art. 15), che risultano oggi pienamente operative. Risulta pertanto superato il termine temporale indicato al comma 1 per l'applicazione del divieto.

Allo scopo di valutare l'adeguatezza complessiva dello strumento di programmazione vigente, in continuità con gli obiettivi originariamente individuati, la Giunta regionale con D.G.R. n. 1458 del 25.10.2021 ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, che dà avvio alla procedura di verifica di asseverabilità a VAS, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 c ss.mm.ii.

Fino al termine del percorso valutativo e all'approvazione della proposta di aggiornamento, il documento di riferimento per la programmazione regionale in materia di rifiuti rimane la deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento all'aggiornamento di Piano adottato, nella Normativa di Piano permane all'art. 15 il divieto di approvare nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Anche le deroghe presenti al succitato divieto nella sostanza rimangono immutate.

In relazione al divieto di realizzare nuovi volumi di discarica di cui all'art. 15, comma 1, del Piano, il proponente ritiene che il progetto rientri nelle condizioni di deroga definite alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo in quanto la discarica esistente è in conto proprio, autorizzata a ricevere esclusivamente rifiuti prodotti dalle aziende associate al Consorzio CIPA di Belluno.

Il progetto di ampliamento è pertanto ammesso in deroga al divieto di cui al comma 1 dell'art. 15 del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, in dipendenza da quanto previsto al comma 2, lettera d) del medesimo art. 15.

Relativamente ai vincoli riscontrati per l'area di progetto, evidenziati nello Studio di Impatto Ambientale sulla base della verifica del regime vincolistico individuato dal Piano, si evidenzia quanto segue:

- vincolo paesaggistico secondo quanto previsto all'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: è necessario acquisire, in sede di procedimento autorizzatorio unico regionale, l'autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza;
- vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23: tale vincolo non rientra tra i criteri di esclusione assoluta individuati nell'Elaborato D del Piano Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- ricade in parte nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico": si rinvia alle specifiche valutazioni effettuate relativamente alla Valutazione di Incidenza.

- *Conformità alla normativa regionale di settore (L.R. n. 3/2000)*

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 32 della L.R. 3/2000, relativamente alle distanze che le discariche devono rispettare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati, il proponente richiama la dichiarazione del Comune di Perarolo di Cadore prot. n. 775 del

24.02.2022, nella quale l'Amministrazione comunale dichiara che gli edifici di tipo residenziale ubicati entro i 250 m di distanza dal perimetro dell'ampliamento proposto, risultano non stabilmente occupati.

Al riguardo si rileva che l'interpretazione del proponente delle disposizioni dell'art. 32 in ordine alla determinazione delle fasce di rispetto dagli edifici destinati ad abitazione non risulta corretta in quanto, secondo la *ratio* della norma regionale, è per i pubblici edifici che si deve richiedere che siano stabilmente occupati dalle persone; tale requisito, invece, non deve essere espressamente previsto per gli edifici destinati ad uso residenziale, per i quali conta la sola destinazione d'uso. Tale interpretazione è stata indicata dall'Avvocatura regionale nell'ambito di uno specifico parere (prot. reg. n. 105812 del 03.03.2011) avente ad oggetto proprio l'applicazione dell'art. 32 comma 1 della L.R. n. 3/2000 in ordine alla determinazione delle fasce di rispetto dalle civili abitazioni.

Di conseguenza, il fatto che gli edifici residenziali ubicati entro i 250 m di distanza dal perimetro dell'ampliamento in progetto, risultino non stabilmente occupati è influente ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 1.

Ciò considerato, si ritiene che nella porzione dell'ampliamento proposto ricadente entro i 250 m dal più vicino edificio destinato ad abitazione, non possano essere conferiti rifiuti putrescibili. Si rinvia alla fase di rilascio dell'AIA per le specifiche valutazioni e l'individuazione delle prescrizioni necessarie per l'ammissibilità in discarica.

In rapporto al Quadro di Riferimento Progettuale, il Proponente ha preso in considerazione nella progettazione dell'ampliamento sommitale della discarica esistente quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 120/2020.

Al fine di poter correttamente individuare i vari aspetti relativi a varianti e modifiche di discariche esistenti in relazione alla nuova norma tecnica di riferimento, la Regione del Veneto ha predisposto delle linee guida, approvate dal Comitato VIA regionale nella seduta del 11/11/2020.

Secondo le previsioni delle linee guida in parola, si ritiene di considerare il progetto rientrante nella casistica "*D - Ampliamenti sommitali di discariche esistenti (senza separazione tra corpo rifiuti vecchia discarica e nuova discarica)*". In tale casistica sono considerate ammissibili tecniche costruttive e gestionali eventualmente diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D. lgs. n.121/2020, purché dette tecniche garantiscano un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dello stesso decreto legislativo; in particolare sono considerati ammissibili gli allestimenti già realizzati secondo le previsioni del D.Lgs. n. 36/2003 prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 121/2020, purché garantiscano una "protezione equivalente" in termini di tempo di attraversamento alla nuova normativa.

Nell'ambito dell'analisi di rischio, il proponente ha verificato, relativamente alle aree già allestite, l'equivalenza della protezione idraulica del sistema di impermeabilizzazione esistente.

- *Copertura superficiale finale*

Il progetto prevede la realizzazione della copertura superficiale finale mediante una struttura multistrato basata sui criteri tecnici definiti dal D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.

Si rileva tuttavia l'assenza, all'interno del pacchetto di copertura proposto, di uno strato *costituito da idoneo materiale naturale o artificiale* che, secondo la norma, deve essere posto a protezione dello *strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione [...] per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva*. Si ritiene pertanto che, in ottemperanza alle disposizioni della normativa tecnica di settore vigente, debba essere inserito un idoneo strato protettivo al di sopra della geomembrana in HDPE di rivestimento dello strato di argilla.

Per quanto riguarda lo strato di drenaggio delle acque meteoriche, il progetto prevede la realizzazione di uno strato di materiale granulare del quale non viene riportato il valore di permeabilità. Al riguardo si evidenzia che, in ottemperanza alla norma vigente, la permeabilità deve risultare $K > 10^{-5}$ m/s.

- *Barriera delle sponde*

Strato di drenaggio del percolato

Il progetto prevede, per il drenaggio del percolato, la posa di un geocomposito drenante su tutta la superficie effettiva di ampliamento (sponde), al posto dello strato di materiale granulare drenante con spessore $s \geq 0,5$ m previsto dal D.Lgs. n. 36/2003. Limitatamente alle sponde con pendenza superiore a 30° , la norma stabilisce altresì che lo strato drenante possa essere costituito da uno strato artificiale di spessore inferiore con capacità drenante equivalente.

La superficie effettiva di ampliamento presenta profili di sponda che passano da inclinazioni superiori o uguali ai 30° (in corrispondenza delle scarpate rocciose ad est e delle scarpate della discarica di rifiuti inerti) ad inclinazioni prossime ai 6° (pendenza del 10%) in corrispondenza delle viabilità perimetrali dei precedenti ampliamenti (aree sub pianeggianti).

L'utilizzo del geocomposito drenante anche nelle aree sub pianeggianti aventi pendenza di circa 6° , comporterebbe di fatto l'applicazione di una deroga che il D.Lgs. n. 36/2003 concede soltanto per le sponde con pendenza $> 30^\circ$.

In merito alle motivazioni tecniche della soluzione progettuale proposta relativamente alle sponde con pendenza $< 30^\circ$, il proponente ha chiarito che, in ragione dei frequenti cambi di pendenza della superficie effettiva di ampliamento, si avrebbero continue alternanze nella posa del geocomposito drenante (per angoli maggiori di 30°) e del materiale granulare drenante (per angoli minori di 30°), mentre la posa del solo geocomposito drenante su tutta la superficie di ampliamento garantirebbe i seguenti vantaggi:

- semplicità costruttiva ovvero minori difficoltà tecniche legate alla posa di un'unica tipologia di materiale drenante anziché due;
- semplicità di funzionamento in quanto si eviterebbe che il percolato cambi continuamente mezzo permeabile con conseguenti cambiamenti di velocità dello stesso nel mezzo (alternanza geocomposito drenante-materiale granulare drenante);
- in particolare si eviterebbero accoppiamenti da monte verso valle tra materiale granulare drenante e geocomposito drenante che dovrebbero imporre al percolato di passare da uno strato drenante di 50 cm ad uno dell'ordine del centimetro;
- maggiori garanzie di stabilità indicate dal costruttore rispetto al materiale granulare drenante soprattutto per versanti con inclinazioni superiori ai 30° .

Per quanto riguarda l'applicabilità tecnica delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2003 alle sponde con pendenza $> 30^\circ$ (ovvero della posa dello strato di drenaggio del percolato costituito da materiale granulare drenante con spessore $\geq 0,5$ m) il proponente non rileva criticità tali da evitare categoricamente l'utilizzo del materiale granulare, ma sottolinea che dal punto di vista della portata di drenaggio e della stabilità sia meno prestante rispetto al geocomposito drenante. Ai fini della verifica dell'equivalenza idraulica tra i due materiali è stata calcolata la portata drenante del materiale granulare (per metro lineare ortogonale alla direzione di massima pendenza) ottenendo un valore di 0,005 l/s, che risulta inferiore alla massima portata drenante (per metro lineare ortogonale alla massima pendenza) del geocomposito nelle condizioni più sfavorevoli (pendenze del 10%), pari a 0,08 l/s.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente e considerato che il geocomposito drenante previsto dal progetto presenta una permeabilità maggiore rispetto a quella minima prevista dalla norma per il materiale granulare drenante, si ritiene che la soluzione progettuale proposta non presenti particolari criticità ai fini di una corretta gestione del percolato, non si ravvisano pertanto motivi ostativi alla sua approvazione.

Geocomposito aggrappante (sopra il geocomposito drenante del percolato)

Il progetto prevede, limitatamente alla sponda est, la posa di un geocomposito aggrappante sopra il geocomposito di drenaggio del percolato. Nella norma tecnica di settore vigente non sono presenti indicazioni specifiche in merito all'utilizzo di tale elemento nella barriera delle sponde.

In merito alle motivazioni tecniche della soluzione progettuale proposta, il proponente ha chiarito che la posa del geocomposito aggrappante al di sopra del geocomposito drenante del percolato ha lo scopo di evitare, vista la pendenza delle scarpate di 40° , quello che viene chiamato "effetto silos", cioè l'effetto di trascinamento che il corpo rifiuti esercita sul pacchetto impermeabile delle sponde

mediante trasferimento, tramite attrito, delle tensioni (il trasferimento delle tensioni è maggiore quanto maggiore è la pendenza). Le geogriglie (costituenti il geocomposito aggrappante) assorbono gli stati tensionali soprastanti presentando limitate deformazioni e lasciando libera la stratigrafia sottostante di lavorare in maniera idonea alle proprie caratteristiche.

Il proponente ha precisato inoltre che la geogriglia, essendo costituita da una maglia rettangolare (in genere 25 x 25 mm), permette agevolmente il passaggio del percolato proveniente dai soprastanti rifiuti e diretto al sottostante geocomposito drenante delle sponde senza compromettere la permeabilità.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente, si ritiene che la posa del geocomposito aggrappante in questione non interferisca con il drenaggio del percolato ad opera del sottostante geocomposito drenante e che non sussistano pertanto motivi ostativi all'approvazione di tale scelta progettuale.

Per quanto riguarda gli altri aspetti riguardanti il sistema barriera delle sponde nelle aree di effettivo ampliamento, si rileva la conformità del progetto alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2003, come aggiornato dal D.Lgs. n. 121/2020.

- *Gestione del biogas*

Presso la discarica, sul lato nord del primo lotto autorizzato, è presente una centrale di aspirazione e combustione alla quale viene convogliato, attraverso una rete di tubazioni, il biogas proveniente dai pozzi di captazione.

In riscontro alla richiesta, di cui alla nota regionale prot. n. 563063 del 01.12.2021, di valutare la possibilità di adottare un sistema di trattamento/bioossidazione del biogas prodotto conformemente al D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, il proponente ha trasmesso uno studio previsionale sulla produzione di biogas generato dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti smaltiti nella discarica. Con riferimento al criterio indicato dalla norma vigente relativo alle condizioni per ricorrere all'ossidazione biologica in situ (ovvero una produzione di metano inferiore a $0,001 \text{ Nm}^3/\text{m}^2/\text{h}$) lo studio conclude che tale tecnica di trattamento non è attualmente applicabile in quanto l'attuale produzione di biogas (riferita all'anno 2022 e stimata tra 66 e 89 Nm^3/h di biogas LFG50) risulta superiore alla soglia sopra riportata (corrispondente a 66,42 Nm^3/h di biogas LFG50 considerata la superficie potenzialmente emissiva della discarica).

Nel medesimo studio è altresì riportato che la massima produzione di biogas è stata raggiunta nel 2019 per poi calare progressivamente nonostante la discarica fosse ancora in attività. Anche per il periodo futuro si prevede che la produzione annuale di biogas non sia in grado di incrementare il picco di produzione, ma che sia in progressiva regressione.

Sulla base delle suddette previsioni, e considerato che non vi è in ogni caso certezza rispetto ai reali flussi e caratteristiche di qualità del biogas ai fini della combustione in torcia, si ritiene opportuno che il proponente presenti un progetto di un sistema di ossidazione biologica in situ del biogas prodotto dalla discarica, comprensivo dei controlli e monitoraggi da effettuare sul sistema, da implementare qualora la produzione di metano diminuisca e si verifichino le condizioni indicate dalla norma per ricorrere a tale tipo di trattamento.

Ai fini del rilascio dell'AIA dovranno essere chiarite le tempistiche per l'eventuale realizzazione e attivazione del sistema di bio-ossidazione.

- *Rifiuti conferibili*

Dall'esame delle valutazioni effettuate dal proponente (riportate nell'elaborato 1.14 - Rev. 00, 28 giugno 2022) in merito all'ammissibilità in discarica dei codici EER richiesti rispetto al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (in particolare la tabella 2 dell'Allegato 3) ed al Manuale ISPRA n. 145/2016, si ritiene che ai fini del rilascio dell'AIA, per alcune tipologie di rifiuto debbano essere effettuate specifiche valutazioni e individuate le prescrizioni necessarie per l'ammissibilità in discarica.

In merito alle suddette valutazioni del proponente, con particolare riferimento alle proposte di cui all'elaborato 1.14 - Rev. 00 (28 giugno 2022), formulate seguendo le linee guida di cui al Manuale ISPRA n. 145/2016 per poter mantenere in autorizzazione i codici richiesti anche se non preventivamente trattati, la Provincia di Belluno ha rilevato quanto segue.

Rispetto alle proposte dell'elaborato.1.14 Rev. 00 28 giugno 2022, sono necessarie alcune precisazioni volte a mitigare i possibili impatti generati dai rifiuti conferiti in impianto, da recepire nel successivo provvedimento di AIA. In particolare:

- per i **Rifiuti di imballaggio** 15 01 02 Imballaggi di plastica, 15 01 05 Imballaggi composti, 15 01 06 Imballaggi in materiali misti, 15 01 09 Imballaggi in materia tessile, il proponente dichiara che si tratta dei rifiuti residuali rispetto alle operazioni di divisione e avvio al recupero che vengono fatte direttamente dai produttori. La possibilità di accedere ai termovalorizzatori con questo tipo di rifiuto per i Soci del CIPA è difficoltosa per la distanza rispetto agli impianti autorizzati. Propone, dunque, di accompagnare le caratterizzazioni base, effettuate annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo che origina il rifiuto, da una dichiarazione del produttore attestante che il rifiuto di imballaggio conferito presso la discarica è la frazione residuale rispetto all'attività di separazione per avvio al recupero, svolta direttamente dal produttore.

A tal riguardo la Provincia ritiene che al fine di minimizzare gli impatti ambientali connessi alla collocazione in discarica di materiali che possono potenzialmente sostituire le corrispondenti materie prime se opportunamente sottoposti a recupero, e al fine di non incorrere in violazioni della norma comunitaria, la collocazione in discarica senza trattamento sia ammessa qualora i rifiuti provengano da impianto di recupero che ne dichiari la non recuperabilità, ovvero consistano nella frazione inidonea al recupero, esitante da operazioni di selezione e cernita, su dichiarazione del produttore.

- per i **Rifiuti urbani indifferenziati e da spazzamento** (par. 4.2.3 – tabella 8 del Manuale ISPRA n. 145/2016) 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati e 20 03 03 Residui della pulizia stradale il richiedente propone di effettuare, in aggiunta alla caratterizzazione di base, che viene effettuata annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo, la misurazione dell'IRDP (Indice di Respirazione Dinamica Potenziale) Qualora l'IRDP si confermasse al di sotto dei limiti previsti, il rifiuto sarà accettato in discarica. Per quanto concerne l'EER 20 03 03 propone di integrare la caratterizzazione di base, che viene effettuata annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo, con rapporti merceologici integrati attestanti che il materiale organico putrescibile presente non supera il 15% del rifiuto.

A tal proposito la Provincia ritiene necessaria una specifica limitazione del contenuto di sostanza organica, da fissare in AIA, anche per limitare le emissioni odorigene.

- per i **Rifiuti fangosi e gli altri rifiuti che richiedono un trattamento di disidratazione** (par. 5.1 - tabella 9 del Manuale ISPRA n. 145/2016), ovvero:
 - 04 02 20 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
 - 07 02 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
 - 07 05 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
 - 07 06 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
 - 08 01 18 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
 - 08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 - 10 01 21 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
 - 10 11 14 Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
 - 12 01 15 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
 - 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

- 19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 09 02 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature

Tali rifiuti possono essere prodotti allo stato liquido. In questo caso, le operazioni di disidratazione sono effettuate direttamente dai produttori. Il richiedente propone, al fine di certificare l'avvenuta disidratazione dei rifiuti, in aggiunta alla caratterizzazione di base, che viene effettuata annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo, la misurazione dell'IRDP (Indice di Respirazione Dinamica Potenziale).

La Provincia ritiene che la determinazione dell'IRDP sia affiancata dalla determinazione del contenuto di sostanza secca;

- per i **Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione ad uso industriale** (paragrafo 5.2 – tabelle 10 e 11 del Manuale ISPRA n. 145/2016):
 - 19 05 03 Compost fuori specifica
 - 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 - 19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
 - 19 12 12

Per i codici 19 05 03, 19 08 05 e 19 08 12, il richiedente propone di effettuare, in aggiunta alla caratterizzazione di base, che viene effettuata annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo, la misurazione dell'IRDP (Indice di Respirazione Dinamica Potenziale). Per il codice CER 19 12 12, propone di integrare la caratterizzazione di base, che viene effettuata annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo, con rapporti merceologici integrati attestanti che il materiale organico putrescibile presente non supera il 15% del rifiuto, se si tratta di trattamento dei rifiuti urbani. Se si tratta di trattamento di rifiuti non urbani, propone di accompagnare la caratterizzazione di base con una scheda descrittiva, redatta dal produttore, attestante che la generazione del rifiuto è rispondente alla "Figura 2" del medesimo manuale.

La Provincia ritiene che il produttore debba attestare, e dimostrare, non lo schema di figura 2 bensì i suoi esiti cioè la sussistenza dei requisiti ivi richiesti in merito alla non necessità del trattamento. Per i rifiuti in stato fisico liquido o fangoso, ritiene necessaria la determinazione della % di sostanza secca.

- per i **Rifiuti a matrice organica** (par. 5.4 - tabella 13 del Manuale ISPRA n. 145/2016)
 - 04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
 - 04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze
 - 04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate
 - 07 02 17 Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
 - 12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici
 - 16 01 19 Plastica
 - 19 12 04 Plastica e gomma
 - 19 12 08 Prodotti tessili

Il Proponente propone, ad integrazione della caratterizzazione di base, che viene effettuata annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo, la determinazione del parametro TOC.

La Provincia ritiene che se ci si riferisce al test di lisciviazione, il parametro da determinare sia il DOC.

- per i **Rifiuti da sottoporre a valutazione caso per caso** (par. 6 – tabella 17 – figura 2 del Manuale ISPRA n. 145/2016)
 - 01 04 12 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
 - 01 04 13 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 - 06 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti
 - 08 01 12 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
 - 08 03 13 Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
 - 08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
 - 08 04 10 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
 - 10 01 01 Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 - 10 01 03 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
 - 10 01 05 Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
 - 10 01 15 Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
 - 10 01 17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
 - 10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro
 - 10 11 10 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
 - 10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
 - 10 12 06 Stampi di scarto
 - 10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
 - 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
 - 12 01 03 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
 - 12 01 17 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
 - 12 01 21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
 - 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
 - 16 01 20 Vetro
 - 16 01 22 Componenti non specificati altrimenti
 - 16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
 - 16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
 - 16 11 02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
 - 16 11 04 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
 - 16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
 - 17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

- 17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 06 04 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01
- 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 19 02 03 Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 08 02 Rifiuti da dissabbiamento
- 19 09 01 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 13 02 Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili

Per tutti i codici sopra elencati, il richiedente propone di accompagnare la caratterizzazione di base, che viene effettuata annualmente oppure ad ogni cambio di processo produttivo, con una scheda descrittiva, redatta dal produttore, attestante che la generazione del rifiuto è rispondente alla "Figura 2" del medesimo manuale e, quindi, ammissibile in discarica.

La Provincia ritiene che il produttore debba attestare, e dimostrare, non lo schema di figura 2 bensì i suoi esiti cioè la sussistenza dei requisiti ivi richiesti in merito alla non necessità del trattamento.

- *Piano finanziario*

Il proponente dovrà aggiornare gli importi previsti dal Piano finanziario relativi ai lavori di realizzazione della copertura finale, prevedendo l'inserimento di un idoneo strato protettivo al di sopra della geomembrana in HDPE di rivestimento dello strato di argilla (come riportato nel paragrafo specifico). Nel Piano finanziario dovranno altresì essere indicati i costi previsti per la realizzazione dell'eventuale sistema di bio-ossidazione in situ del biogas prodotto dalla discarica.

In rapporto al Quadro di Riferimento Ambientale, lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, definendo interferenze e interazioni di tipo sia in fase di cantiere che di esercizio e cumulativamente con altre attività presenti.

Con nota in data 29/04/2022, protocollo regionale 193539, gli uffici della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – Sede Belluno, hanno trasmesso il parere favorevole di competenza, sotto il profilo tecnico – forestale in materia di esecuzione di movimenti di terra in area soggetta a vincolo idrogeologico.

- *Componente atmosfera*

Con riferimento al progetto di variante, ampliamento, i contributi in atmosfera sono da imputarsi principalmente a:

- sollevamento del particolato proveniente dalla movimentazione dei mezzi d'opera sulle piste non asfaltate;
- emissione di sostanze gassose provenienti dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei materiali.
- produzione di modesti quantitativi di biogas convogliato fuori dal corpo della discarica mediante una torcia. Per le caratteristiche dei rifiuti conferiti, il biogas prodotto è in modeste quantità e con scarsa percentuale di metano al suo interno.

In fase di preparazione del sito (fase di cantiere) le emissioni in atmosfera sono dovute prevalentemente ai gas di scarico emessi dai mezzi che lavorano all'impermeabilizzazione dell'area di effettivo ampliamento e alla realizzazione della rete di drenaggio delle acque meteoriche e del percolato.

In fase di coltivazione delle celle della discarica (fase di esercizio) le emissioni in atmosfera sono attribuibili a:

- emissione di gas di scarico provenienti dai mezzi d'opera in circolazione;

- emissione di biogas in modeste quantità convogliata attraverso la torcia installata. Il gas proveniente dai pozzi viene convogliato ed indirizzato, attraverso una rete di tubazioni, ad un bruciatore posto sul lato Nord del primo lotto autorizzato.

In fase di copertura della discarica e ripristino ambientale (fase finale) le emissioni in atmosfera sono rappresentate dai gas di scarico emessi dalle macchine operatrici e dal sollevamento delle polveri dovuto alla movimentazione dei mezzi stessi.

I contributi di emissioni in atmosfera dovuti all'attività in progetto si andranno a sommare, quando funzioneranno contemporaneamente, ad uno stato di fatto che vede già in esercizio l'impianto di recupero posizionato nello stesso ambito industriale, autorizzato a trattare rifiuti inerti non pericolosi.

Con riferimento a quest'ultimo, tutte le operazioni di scarico, selezione, frantumazione, deposito e carico dei rifiuti vengono effettuate a ciclo aperto.

Il progetto presentato riguarda la variante di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Il proponente ha presentato uno studio aggiuntivo riguardante le polveri (PM10) inserendo in input al modello i fattori di emissione derivanti dall'attività dell'impianto di recupero inerti (rifiuti non pericolosi provenienti da attività edilizia), già autorizzato con provvedimento provinciale. Visto lo studio modellistico presentato e i risultati prodotti, si rimanda alle possibili valutazioni dell'Autorità competente per tale impianto.

Invece, relativamente alle emissioni derivanti dalla discarica, il proponente ha simulato a livello modellistico il possibile impatto ambientale derivante dalle molestie olfattive.

Per tale aspetto si rimanda alle valutazioni di seguito riportate.

Le conclusioni della stima modellistica per gli inquinanti odorigeni restituiscono un profilo complessivo di impatto che, considerati i differenti scenari di valutazione delle emissioni proposti nello studio, sia per lo stato di fatto, che per quello di progetto, presuppone per alcuni ricettori più prossimi all'impianto un superamento delle soglie di accettabilità definite nel documento "Orientamento operativo per la valutazione di impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e di Assoggettabilità", formalmente adottato dal CTR VIA il 29/01/2020, e reso disponibile nel sito web della Regione Veneto (<https://rdv.app.box.com/s/b8thu5n3k94e00uvm3rftsf4f0gzmvm>).

In particolare, considerando lo scenario emissivo "intermedio" che utilizza per la caratterizzazione di sorgente un flusso specifico di odore (SOER) pari a 0.56 uo/m²/s, desunto dalla letteratura tecnica di settore, si rileva che relativamente al 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco:

- presso il recettore R1, posto in direzione Ovest rispetto all'impianto, a meno di 200 m di distanza, viene stimata una concentrazione odorigena significativamente superiore alle soglie di accettabilità definite nel documento operativo sopra ricordato, sia per quanto riguarda lo stato di fatto (7.84 uo/m³) che per quello di progetto (11.40 uo/m³);
- presso il recettore R5, posto in direzione Sud, a 740 m dalla sorgente, in zona non residenziale, viene stimato per lo stato di fatto un valore di concentrazione odorigena (1.73 uo/m³) prossimo alla soglia di accettabilità (2 uo/m³), mentre per lo stato di progetto (2.70 uo/m³) risulta superiore al tale soglia (definita in base a distanza e ubicazione del recettore);
- presso i recettori R6 e R7, posti rispettivamente a circa 1000 e 1300 m in direzione Sud, vengono stimati valori di impatto odorigeno che sono risultati sempre superiori ai criteri di accettabilità, sia per lo stato di fatto (rispettivamente: 3.04 e 3.73 uo/m³), che per quello di progetto (rispettivamente: 1.91 e 2.30 uo/m³).

Per completezza di informazione si segnala che per quanto attiene allo scenario di valutazione "più cautelativo", cioè con flusso specifico di odore (SOER) più elevato, si verifica il sistematico superamento dei criteri di accettabilità presso tutti i recettori con la sola eccezione di R4, sia per lo stato di fatto che per quello di progetto mentre, d'altro canto, per lo scenario di valutazione "meno cautelativo", cioè con flusso specifico di odore più basso, i valori di accettabilità risultano rispettati presso tutti i recettori, sia per la valutazione dello stato di fatto che per quella di progetto.

È quindi del tutto evidente la forte dipendenza dei risultati in funzione delle differenti assunzioni di calcolo adottate che presuppongono, a partire da dati sperimentali di letteratura, profili di impatto diversi. Per concludere, le stime modellistiche definiscono un profilo di impatto odorigeno, sia per lo stato di fatto che per quello di progetto, che dovrebbe essere letto come un segnale di “forte attenzione” da porre in relazione ai recettori più prossimi all’impianto.

Inoltre si riporta quanto descritto nella Relazione AIA di ARPA del 17/12/2020: *“Durante alcuni sopralluoghi in impianto era percepibile un consistente odore riconducibile alla coltivazione della discarica. In occasione del sopralluogo congiunto con personale tecnico della Provincia per il collaudo dell’esercizio del lotto 5, i responsabili della discarica riferivano che tale odore era imputabile allo stendimento appena avvenuto di un conferimento di fanghi industriali.*

Tuttavia la presenza di odori percepiti in varie occasioni potrebbe anche essere dovuta alla scorretta copertura dei rifiuti nel lotto in coltivazione.”

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno che la Ditta debba necessariamente prevedere sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo le molestie olfattive provenienti dalla discarica come previsto dall’All. 1 del D.Lgs. 36/03, anche prevedendo eventuali procedure gestionali che dovranno essere definire nell’ambito dell’AIA. Sebbene la BAT di settore per tale progetto sia il D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., nel principio dell’utilizzo di migliori tecniche disponibili in senso più ampio, si potrà far riferimento a quanto prevede la Decisione della commissione Europea 2018/1147 contenente le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti e in particolare ai contenuti della BAT 12, dato conto degli elementi oggettivi che ne determinano l’applicabilità.

L’Autorità competente potrà valutare anche la possibilità di rivedere alcuni dei codici CER dei rifiuti conferiti in discarica che potrebbero generare odori, anche a valle del rilascio del PAUR.

- *Componente acque sotterranee*

Con riferimento alle attività di progetto, relativamente all’ampliamento della discarica previsto, gli scarichi idrici si originano dal deflusso delle acque meteoriche di dilavamento.

Per convogliare tali acque verso il Fiume Piave sono stati individuati 2 (due) pozzetti di ispezione, che già attualmente sono monitorati dal punto di vista qualitativo.

Tutte le acque meteoriche che intercettano i rifiuti, ovvero che interessano la cella attiva della discarica, concorrono alla formazione del percolato e sono convogliate naturalmente sul fondo della discarica e asportate come rifiuti, mediante apposita rete di drenaggio del percolato.

Il percolato, una volta depositatosi sullo strato drenante del fondo dei lotti, viene pompato ed indirizzato a 4 (quattro) cisterne di raccolta poste più a Ovest con una capacità complessiva di stoccaggio di 200 mc. Le cisterne sono poste in coppia e mascherate da tettoie di colore verde per inserirsi idoneamente nel contesto paesaggistico.

Le acque meteoriche che non intercettano i rifiuti e provengono da tutte quelle aree dell’impianto che non hanno rifiuti a cielo aperto sono trattate come acque meteoriche e sono convogliate al Fiume Piave tramite un sistema di canalette che intercetta le acque superficiali di ruscellamento ed un sistema di condotte che capta il deflusso proveniente dagli strati drenanti tra cui quello di copertura della discarica.

Per quanto concerne il diretto utilizzo della risorsa idrica nell’attività, questa sarà utilizzata per la bagnatura delle strade sterrate per ridurre l’innalzamento di polveri e per le opportune procedure antincendio.

Il sistema di gestione delle acque della discarica risulta completamente separato da quello dell’impianto di trattamento dei rifiuti localizzato a nord di quest’ultima.

In particolare per l’impianto di recupero rifiuti, sul lato a monte della piazzola di messa in riserva sono esistenti due canalette parallele. La più vicina alla piazzola raccoglie e convoglia le acque “sporche”, entrate in contatto con i rifiuti, verso una cisterna di stoccaggio con volume pari a 4 mc che raccoglie le acque che dilavano l’area di messa in riserva. Tale vasca è a tenuta, priva di scarico ed ha una capacità sufficiente al contenimento delle acque meteoriche, viste le esigue dimensioni del piazzale pavimentato e il periodo di impiego della stessa acqua raccolta. Risultano infatti installati degli appositi irrigatori con

tubazione collegata all'impianto semovente di frantumazione che prelevano l'acqua dalla suddetta vasca a tenuta con il compito di abbattere le polveri generate dallo scarico dei rifiuti in ingresso o dal frantumatore. La vasca è dotata di un allarme sonoro con lo scopo di segnalare la condizione di raggiungimento della capacità massima.

La stessa canaletta convoglia le acque sporche verso una seconda cisterna con volume pari a 6 mc che raccoglie le acque provenienti dall'area di deposito dei materiali trattati in attesa di verifiche, dotata della stessa strumentazione a corredo della vasca precedentemente descritta.

La seconda canaletta invece, parallela alla prima ma posta più a monte e con pendenza inversa, serve al drenaggio delle acque "pulite", che non entrano in contatto con i rifiuti, e le convoglia ad una rete separata di sgrondo delle acque meteoriche, che confluisce nel Fiume Piave.

Si specifica che le acque di dilavamento del piazzale di scarico e lavorazione di rifiuti possano essere contaminate e per tale ragione vengono intercettate dalla prima canaletta e allontanate.

Le canalette sono isolate da possibili intasamenti attraverso il geotessuto filtrante, poi riempite con ghiaione così da proteggere il tubo drenante ivi contenuto.

È stato inserito anche un sistema di ancoraggio dei teli impermeabili di copertura dei rifiuti. Questo sistema viene usato giornalmente a inizio e fine lavorazione con l'intento di lasciare sempre il piazzale coperto in modo da avere un quantitativo irrisorio di acque di dilavamento e, soprattutto, al fine di evitare la contaminazione delle acque stesse. Questo accorgimento riduce la possibilità di generare acque "sporche" che comunque troverebbero la loro destinazione.

L'area di rifornimento del carburante sia il gruppo elettrogeno sono ubicati esternamente alla discarica.

Piezometro PZ2

In fase autorizzativa dovrà essere prescritto il mantenimento del monitoraggio delle acque di infiltrazione da versante in essere (piezometro attualmente denominato PZ2). Si ribadisce quanto già previsto nel verbale dell'incontro tecnico di coordinamento del 07/05/2020:

- 1) qualora l'attuale configurazione del sistema di monitoraggio non fosse compatibile con le future fasi di coltivazione dei nuovi lotti, il proponente, previa comunicazione agli Enti, dovrà mettere in opera le modalità tecniche per mantenere il presidio modificando opportunamente detto sistema in modo da garantire l'acquisizione di informazioni e dati equivalenti;
- 2) il proponente dovrà inoltre provvedere ad installare un sistema di pompaggio nel piezometro ed effettuare l'emungimento delle acque di infiltrazione in modo da mantenere il minimo battente d'acqua possibile compatibilmente con la capacità autoadescante della pompa.

- Componente rumore

Da quanto è stato possibile evincere nella "Valutazione previsionale impatto acustico: aggiornamento" datata 28/02/2022, i limiti previsti per l'inquinamento acustico saranno presumibilmente rispettati.

A confine dei ricettori residenziali individuati più esposti al disturbo, R1 e R2, sono stati misurati: il rumore residuo in assenza di qualsiasi attività sia presso la discarica, sia nell'impianto di trattamento rifiuti; il rumore ambientale dovuto solo alle attività effettuate in discarica; il rumore ambientale dovuto alla presenza contemporaneamente di attività presso la discarica e nell'impianto di trattamento rifiuti. Per tutte le misure sono state fornite le "time history" indicando i periodi valutati ed il traffico lungo la SP42. A completamento della valutazione è stata eseguita una valutazione numerica previsionale del massimo disturbo con entrambi gli impianti in esercizio, considerando tutte le attrezzature in uso e gli eventuali mezzi di trasporto per e dall'impianto.

Valutato l'esiguo margine del rispetto di quanto previsto all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", considerando però come fonte sonora entrambi gli impianti in esercizio, si ritiene comunque opportuno che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa al progetto di ampliamento della discarica, venga previsto un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti acustici. La valutazione di impatto acustico dovrà essere effettuata nelle condizioni di lavoro più gravose e con tempi di misura adeguati a

descrivere tutte le fasi di lavorazioni al fine di validare il rispetto dei Valori limite differenziali di immissione. La valutazione dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326.

- *Analisi di rischio*

Il proponente nell'istanza di riesame dell'AIA del 2014 per le sottocategorie di discarica ai sensi della DGRV 1360/13, aveva presentato un'analisi di rischio aggiornata che confermava l'accettabilità della deroga al parametro DOC pari a 1000 mg/l.

Nel corrente procedimento, il proponente ha condotto un ulteriore aggiornamento dell'analisi di rischio, aggiornamento svolto utilizzando il codice di calcolo Leach8 e ai sensi dell'art. 7 sexies del D.Lgs. 36/2003, così come aggiornato dal D.Lgs. 121/2020, e dell'Allegato A alla DRGV 1360/2013.

L'analisi di rischio presentata parte dall'assunzione di assenza di battente di percolato sull'area in estensione. Come indicato dal proponente nella Relazione Tecnica di Progetto rev. 2, *"le aree di effettivo ampliamento (...) sono da considerarsi "sponde" ai fini dell'impermeabilizzazione secondo il Paragrafo 2.4.2 dell'Allegato I del D.Lgs. n. 121/2020 "Barriera di fondo e delle sponde" in quanto presentano prevalentemente inclinazioni che vanno dai 30° (scarpata di ovest della discarica di inerti) ai 40° (scarpata rocciosa di est). Sulle aree sub pianeggianti l'impermeabilizzazione delle sponde verrà realizzata in modo da garantire una pendenza minima del 10% (6° circa) rivolta verso l'esistente discarica di rifiuti speciali non pericolosi. Tale accorgimento impedirà il ristagno del percolato il quale potrà raggiungere agevolmente il fondo dell'attuale discarica di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata"*.

Non vi sono quindi cambiamenti né per la superficie né per la morfologia del fondo della discarica rispetto al 2014. Si ritiene pertanto condivisibile l'approccio proposto dalla ditta nel considerare separatamente i due bacini di fondo e per ognuno di essi svolgere l'analisi di rischio, riprendendo l'impostazione dell'analisi di rischio del 2014. Per ciascuna analisi di rischio, vengono forniti in input al modello la superficie di fondo del bacino (Af) e le due lunghezze perpendicolare e parallela alla falda (Sw e W).

Anche i valori della conducibilità idraulica dello strato di impermeabilizzazione (K), del SAM e dello spessore dell'acquifero (d_a) vengono confermati come parametri di input rispetto all'analisi di rischio del 2014.

Sono inoltre confermati dal 2014 gli input relativi all'altezza del battente di percolato e allo spessore dello strato di impermeabilizzazione del fondo, pari rispettivamente a 0.5 m e 1.3 m. Infatti, come da prescrizione autorizzativa (decreto Regione Veneto n. 17 del 15.03.2016) il valore massimo di battente di percolato non dovrà essere superiore a 0.5 m dal fondo della discarica, pertanto tale valore è ritenuto rappresentativo anche del caso in esame. Per quanto riguarda lo spessore della barriera minerale, si prende atto della documentazione fornita in fase istruttoria, in cui il proponente riporta il particolare costruttivo della stratigrafia del fondo della discarica con spessore dello strato di fondo pari a 1.3 metri. Tale particolare costruttivo è ripreso dalla documentazione del 2014, ovvero dal progetto originario dei lotti 1 e 2. Si ritiene pertanto rappresentativo il valore di 1.3 m utilizzato per lo spessore della barriera minerale nell'analisi di rischio in esame.

Relativamente ai parametri idrogeologici, il proponente ha usato valori di input differenti rispetto all'analisi di rischio del 2014, utilizzando i dati registrati nei monitoraggi degli anni 2019-2021. Dai monitoraggi è infatti emerso che la direzione di falda non è più unicamente NE-SO, ma si individuano due direzioni di falda, N-S e NE-SO. Inoltre, per il calcolo del gradiente idraulico, data la serie numerica a disposizione, il proponente si è servito di un software dedicato alle analisi statistiche. I risultati ottenuti portano a considerare il valore 0.021, rilevato nel mese di luglio 2019, come un *outlier* e attestano il valor medio del gradiente pari a 0.005. Si ritiene condivisibile tale approccio, considerando inoltre che il valore ottenuto per il gradiente idraulico con l'analisi statistica risulta più cautelativo rispetto a quello ottenuto senza analisi (0.006).

In definitiva, avendo mantenuto l'approccio dell'analisi di rischio del 2014 e avendo individuato dai dati del monitoraggio idrogeologico due diverse direzioni di falda, il proponente ha ottenuto quattro diversi

output dall'analisi di rischio: bacino comprensivo dei lotti 1 e 2 con direzione di falda NE-SO; bacino comprensivo dei lotti 1 e 2 con direzione di falda N-S; bacino comprensivo dei lotti 3 e 4 con direzione di falda NE-SO; bacino comprensivo dei lotti 3 e 4 con direzione di falda N-S.

Si ritiene corretta la scelta di considerare come valore di riferimento il minimo di Cacc (discarica) ottenuto dalle analisi di rischio, in quanto più cautelativo rispetto alla media tra i valori ottenuti nei diversi scenari. A fronte di quanto sopra esposto gli input utilizzati e le relative considerazioni del proponente si ritengono condivisibili.

Si ritiene necessario che il valore relativo all'altezza del battente di percolato, pari a 0,5 m, valore già previsto dall'autorizzazione vigente, dovrà essere prescritto anche nella nuova autorizzazione.

9. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VISTA	la normativa vigente in materia, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; ▪ la D.G.R. n. 1400/2017; ▪ la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016; ▪ il P.T.R.C. e il P.T.C.P. di Belluno; ▪ il P.I. e il P.A.T. del Comune di Perarolo di Cadore (BL);
VISTI	il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
VISTI	esaminato e valutato lo Studio d'Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
VALUTATE	le caratteristiche del progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
VISTA	l'istanza di procedura in oggetto e alla relativa documentazione, trasmessa a mezzo PEC in data 27/04/2021 e acquisita al protocollo regionale 191518, 191533, 191546, 191555, 191576, 191588, 191601, 191615, 191646, con la quale i proponenti Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansoigne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253), hanno richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
PRESO ATTO	di quanto emerso in sede di Sopralluogo Tecnico tenutosi in data 07/10/2021 presso l'area in cui è previsto l'intervento e preceduto da un incontro tecnico nella sala consiliare del Comune di Perarolo di Cadore (BL);
TENUTO CONTO	degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici regionali, in particolare dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dalla U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, dalla U.O. Foreste e Selvicoltura, nonché dalla Provincia di Belluno, da ARPAV, i quali hanno riscontrato aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti ed integrazioni;
PRESO ATTO	di quanto emerso nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. svoltasi in data 10/11/2021 (le cui determinazioni sono state approvata seduta stante), durante la quale il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto (ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) di richiedere al Proponente integrazioni ed approfondimenti utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria (formalizzate con nota in data 01/12/2021, protocollo regionale 563063);

ALLEGATO A
 ALLA DECRETO n. 103 del 01-12-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- PRESO ATTO della richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., pervenuta da Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l. (acquisita al protocollo regionale 581298 del 14/12/2021), di sospensione dei termini per la durata di 120 (centoventi) giorni, stante il tempo necessario per effettuare le valutazioni richieste;
- PRESO ATTO della comunicazione di sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui alla nota in data 24/12/2021 – protocollo regionale 600507;
- VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio C.I.P.A. e ISE S.r.l., acquisita al protocollo regionale 146840 in data 31/03/2022, 158862, 158880,0158861,158879, in data 06/04/2022, 165616, 165639, 165652 in data 11/04/2022, 167589 in data 12/04/2022, richiesta dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta svoltasi in data 10/11/2021 (le cui determinazioni sono state approvate seduta stante), formalizzata con nota in data 01/12/2021 – protocollo regionale 563063;
- PRESO ATTO del parere favorevole sotto il profilo tecnico – forestale in materia di esecuzione di movimenti di terra in area soggetta a vincolo idrogeologico, espresso dalla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – Sede Belluno (protocollo 193539 in data 29/04/2022 e pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);
- PRESO ATTO della documentazione integrativa volontaria depositata dalle Società proponente, (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 21/2021);
- PRESO ATTO che, sia l'area di rifornimento del carburante, sia il gruppo elettrogeno sono ubicati esternamente alla discarica;
- CONSIDERATO che nella planimetria 1.16 del 28/06/2022 “Integrazioni Volontarie”, viene evidenziato che il tank per il rifornimento di carburante è funzionale all'attività di discarica, si ritiene necessario che il Gestore adotti ogni più idoneo sistema gestionale per prevenire ed evitare il possibile dilavamento da parte di acque meteoriche di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente ai sensi dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
- CONSIDERATO che in fase autorizzativa dovrà essere prescritto il mantenimento del monitoraggio delle acque di infiltrazione da versante in essere (piezometro attualmente denominato PZ2). Si ribadisce quanto già previsto nel verbale dell'incontro tecnico di coordinamento del 07/05/2020:
- 1) qualora l'attuale configurazione del sistema di monitoraggio non fosse compatibile con le future fasi di coltivazione dei nuovi lotti, il proponente, previa comunicazione agli Enti, dovrà mettere in opera le modalità tecniche per mantenere il presidio modificando opportunamente detto sistema in modo da garantire l'acquisizione di informazioni e dati equivalenti;
 - 2) il Proponente dovrà inoltre provvedere ad installare un sistema di pompaggio nel piezometro ed effettuare l'emungimento delle acque di infiltrazione in modo da mantenere il minimo battente d'acqua possibile compatibilmente con la capacità autoadescante della pompa;

- CONSIDERATO l'esiguo margine del rispetto di quanto previsto all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", considerando però come fonte sonora entrambi gli impianti in esercizio, si ritiene opportuno che nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa al progetto di ampliamento della discarica, venga previsto un adeguato piano di monitoraggio periodico dell'impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti acustici. La valutazione di impatto acustico dovrà essere effettuata nelle condizioni di lavoro più gravose e con tempi di misura adeguati a descrivere tutte le fasi di lavorazioni al fine di validare il rispetto dei Valori limite differenziali di immissione. La valutazione dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326;
- CONSIDERATO che il progetto presentato riguarda la variante di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e che il proponente ha presentato uno studio aggiuntivo riguardante le polveri (PM10) inserendo in input al modello i fattori di emissione derivanti dall'attività dell'impianto di recupero inerti (rifiuti non pericolosi provenienti da attività edilizia), già autorizzato con provvedimento provinciale. Visto lo studio modellistico presentato e i risultati prodotti, si rimanda alle possibili valutazioni dell'Autorità competente per tale impianto;
- CONSIDERATO lo studio modellistico presentato dalla Ditta relativo agli odori e i riscontri ispettivi di ARPAV citati nella relazione istruttoria, si ritiene opportuno che la Ditta preveda sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo le molestie olfattive provenienti dalla discarica come previsto dall'All. 1 del D.Lgs. 36/03, anche prevedendo eventuali procedure gestionali che dovranno essere definire nell'ambito dell'AIA. Sebbene la BAT di settore per tale progetto sia il D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., nel principio dell'utilizzo di migliori tecniche disponibili in senso più ampio, si potrà far riferimento a quanto prevede la Decisione della commissione Europea 2018/1147 contenente le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti e in particolare ai contenuti della BAT 12, dato conto degli elementi oggettivi che ne determinano l'applicabilità. L'Autorità competente potrà valutare anche la possibilità di rivedere alcuni dei codici CER dei rifiuti conferiti in discarica che potrebbero generare odori, anche a valle del rilascio del PAUR;
- PRESO ATTO delle misure di mitigazione delle emissioni in atmosfera proposte dal proponente, si ritiene che la Ditta possa integrarle con le seguenti:
- eventuale lavaggio ruote dei mezzi in uscita;
 - privilegiare nella prassi gestionale dell'impianto, e in particolare per la fase di cantiere, l'impiego di mezzi d'opera di tecnologia recente (almeno Euro 5 Stage IV) e che degli stessi venga assicurata una corretta manutenzione ai fini dell'ottimale controllo delle emissioni;
- CONSIDERATO che, relativamente all'inquinamento luminoso, ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo, il proponente dovrà presentare i documenti attestanti la conformità ed il rispetto della Legge regionale 17/09, secondo le Linee Guida Arpav reperibili nel sito: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-delcielo/criteri-e-linee-guida>;
- CONSIDERATO che l'analisi del rischio ha assunto come input per il parametro relativo all'altezza del battente di percolato un valore pari a pari a 0,5 m, valore già previsto dall'autorizzazione vigente, si ritiene necessario che tale valore dovrà essere prescritto anche nella nuova autorizzazione;

- VISTA la L.R. n. 3/2000 che all'art. 32, comma 1 individua le distanze dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati che le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono rispettare;
- CONSIDERATO che, in base alla tipologia di discarica di cui trattasi, la distanza minima di cui sopra è pari a 250 m e che entro tale distanza dal perimetro dell'ampliamento in progetto vi è la presenza di edifici di tipo residenziale;
- RITENUTO che nella porzione dell'ampliamento proposto ricadente entro i 250 m dal più vicino edificio destinato ad abitazione, non possano essere conferiti rifiuti putrescibili;
- CONSIDERATO che, relativamente al pacchetto di copertura finale:
- il progetto non prevede uno strato *costituito da idoneo materiale naturale o artificiale* che, secondo il D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, deve essere posto a protezione dello *strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione [...] per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva*;
 - per quanto riguarda lo strato di drenaggio delle acque meteoriche, il progetto prevede la realizzazione di uno strato di materiale granulare del quale non viene riportato il valore di permeabilità;
- RITENUTO pertanto che, in ottemperanza alle disposizioni della normativa tecnica di settore vigente:
- debba essere inserito, all'interno del capping, un idoneo strato protettivo al di sopra della geomembrana in HDPE di rivestimento dello strato di argilla;
 - che lo strato di materiale granulare per il drenaggio delle acque meteoriche debba avere una permeabilità $K > 10^{-5}$ m/s;
- CONSIDERATO che nello studio previsionale sulla produzione di biogas generato dalla discarica è riportato che la massima produzione di biogas è stata raggiunta nel 2019 per poi calare progressivamente nonostante la discarica fosse ancora in attività, e che anche per il periodo futuro si prevede che la produzione annuale di biogas sia in progressiva regressione;
- CONSIDERATO che non vi è in ogni caso certezza rispetto ai reali flussi e caratteristiche di qualità del biogas ai fini della combustione in torcia;
- RITENUTO che il proponente presenti un progetto di un sistema di ossidazione biologica in situ del biogas prodotto dalla discarica, comprensivo dei controlli e monitoraggi da effettuare sul sistema, da implementare qualora la produzione di metano diminuisca e si verifichino le condizioni indicate dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, per ricorrere a tale tipo di trattamento;
- CONSIDERATO che il Proponente a seguito delle verifiche effettuate in merito all'ammissibilità in discarica dei codici EER richiesti rispetto al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (in particolare la tabella 2 dell'Allegato 3) ed al Manuale ISPRA n. 145/2016, di cui alla richiesta di integrazioni avanzata con nota regionale prot. n. 563063 del 01.12.2021, ha chiesto di mantenere nell'autorizzazione i codici EER elencati nel provvedimento di A.I.A. n. 17 del 15.03.2016 e nel successivo Decreto n. 39 del 05.12.2016, ad eccezione di alcuni EER dei quali ha chiesto l'eliminazione dall'AIA.
- L'elenco di tali codici è riportato nella documentazione integrativa volontaria (elaborato 1.14 - Rev. 00, 28 giugno 2022), trasmessa dal Proponente;

- CONSIDERATO che, dall'esame delle valutazioni effettuate dal proponente (riportate nell'elaborato 1.14 - Rev. 00, 28 giugno 2022) in merito all'ammissibilità in discarica dei codici EER richiesti rispetto al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (in particolare la tabella 2 dell'Allegato 3) ed al Manuale ISPRA n. 145/2016, si ritiene che ai fini del rilascio dell'AIA, per alcune tipologie di rifiuto debbano essere effettuate specifiche valutazioni e individuate le prescrizioni necessarie per l'ammissibilità in discarica;
- CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere tenute in considerazione le osservazioni esposte dalla Provincia di Belluno nel corso della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 27 luglio 2022, nonché quelle formulate successivamente nel corso del lavoro istruttorio, in merito alle suddette valutazioni del proponente, con particolare riferimento alle proposte di cui all'elaborato 1.14 - Rev. 00 (28 giugno 2022), formulate dal proponente seguendo le linee guida di cui al Manuale ISPRA n. 145/2016 per poter mantenere in autorizzazione i codici richiesti anche se non preventivamente trattati;
- DATO ATTO che lo status di rifiuto inerte rispetto alla definizione del DLgs 36/2003 e smi si può considerare soddisfatto qualora i rifiuti siano conformi a quanto richiesto dall'allegato 4 al Dlgs medesimo, paragrafo 1 "discariche per inerti" e relative tabelle, ragion per cui i rifiuti conferibili nel perimetro della ZPS, nell'ambito dei Codici EER richiesti e che saranno autorizzati, devono dimostrare di avere le caratteristiche del paragrafo appena citato;
- CONSIDERATO che il proponente dovrà presentare un aggiornamento del Piano finanziario alla luce delle modifiche e precisazioni indicate nel presente parere;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti i rappresentanti della Direttore Direzione Infrastrutture e Trasporti, di Veneto Sviluppo S.p.A., di Veneto Innovazione S.p.A., di Veneto Strade S.p.A., dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario) preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di:

- variante, ampliamento e recupero ambientale della discarica per rifiuti speciali non pericolosi riclassificata "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";

localizzati in Comune di Perarolo di Cadore (BL), al Consorzio C.I.P.A. (con sede legale in Via San Lucano, 5/9 – 32100 Belluno (BL) C.F. e P.IVA 00731560256) e ISE S.r.l. (con sede legale in località Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) C.F. e P.IVA 00298700253), a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse, sia previsto quanto segue:

1. di dedicare la porzione del lotto 3 (oggetto di ampliamento), almeno per la parte ricadente all'interno della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", esclusivamente allo smaltimento di rifiuti ammessi nelle discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 7 quater del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii. e limitatamente ai codici EER richiesti e autorizzati, secondo quanto verrà riportato in sede di rilascio dell'AIA. Le celle dedicate al conferimento dei succitati rifiuti inerti, dovranno essere almeno fisicamente separate dal restante corpo rifiuti. Gli accorgimenti tecnico/progettuali atti a garantire tale separazione, dovranno essere definiti prima del rilascio dell'AIA.;
 2. di vietare, nella porzione dell'ampliamento proposto, ricadente entro i 250 m dal più vicino edificio destinato ad abitazione, il conferimento di rifiuti putrescibili;
- e subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.	Macrofase	Ante operam – in corso d’opera - post operam
	Oggetto della condizione	Venga dato riscontro dell’attuazione delle ulteriori prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA acquisita al protocollo regionale 330276 in data 27/07/2022 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 21/2021). A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
	Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
2.	Macrofase	Ante operam – in corso d’opera
	Oggetto della condizione	Per quanto attiene la barriera di impermeabilizzazione di fondo e delle sponde, si evidenzia che la riduzione di spessore dell’argilla lungo le sponde, costituente lo strato di impermeabilizzazione artificiale, da 1,0 m a 0,5 m si giustifica con un “miglior” coefficiente K di permeabilità pari a $3,5 \times 10^{-10}$ m/s anziché $1,0 \times 10^{-09}$ m/s (previsto per legge). In ragione di ciò si chiede che vengano eseguiti, in fase di collaudo, idonei campionamenti in sito e/o prove di permeabilità in sito a garanzia del rispetto del coefficiente K più garantista.
	Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità di campionamento ed esecuzione delle prove di permeabilità, definendone le tempistiche.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, per la relativa valutazione
3.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il completamento della copertura della discarica di inerti, compreso l’apporto dello strato superficiale di copertura e fatto salvo l’eventuale sedime della strada di servizio e del piazzale di manovra, almeno per la parte non in sovrapposizione, dovrà essere concluso entro l’avvio dei conferimenti al primo lotto dell’ampliamento. Per la parte di discarica di inerti sottostante all’ampliamento, la realizzazione dell’impermeabilizzazione di fondo costituirà pacchetto di

		chiusura della discarica di inerti quale variante al progetto stesso autorizzato dalla Provincia di Belluno.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'avvio del conferimento al primo lotto dell'ampliamento.
	Soggetto verificatore	Provincia di Belluno e per conoscenza alla Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
4.	Macrofase	Ante opcram e in fase di realizzazione della copertura superficiale finale.
	Oggetto della condizione	La copertura superficiale finale dovrà prevedere quanto di seguito indicato: a) dovrà essere inserito uno strato protettivo, costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, al di sopra della geomembrana in HDPE di rivestimento dello strato di argilla, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva; b) lo strato di materiale granulare per il drenaggio delle acque meteoriche dovrà avere una permeabilità $K > 10^{-5}$ m/s. Il proponente dovrà presentare un aggiornamento degli elaborati grafici in conformità a quanto indicato alle lettere a) e b).
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla trasmissione delle risultanze del presente parere, il proponente dovrà presentare l'aggiornamento degli elaborati. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza relativa alla realizzazione di quanto previsto ai punti a-b), decorrerà dalla trasmissione da parte del proponente della documentazione di collaudo funzionale della copertura superficiale finale.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica per l'acquisizione degli elaborati tecnici di riferimento. Per la verifica di ottemperanza relativa alla realizzazione di quanto previsto ai punti a-b), la Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV nell'ambito delle verifiche e controllo preventivo di cui all'art. 5-bis della L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.
5.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà presentare un progetto di un sistema di ossidazione biologica in situ del biogas prodotto dalla discarica, comprensivo dei controlli e monitoraggi da effettuare sul sistema, da implementare qualora la produzione di metano diminuisca e si verificano le condizioni indicate dal D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, per ricorrere a tale tipo di trattamento.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

6.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Il proponente dovrà produrre un aggiornamento del Piano finanziario in relazione a quanto previsto nelle conclusioni del presente parere e nelle relative condizioni ambientali
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla trasmissione delle risultanze del presente parere.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
7.	Macrofase	Ante operam
	Oggetto della condizione	Le celle dedicate al conferimento dei rifiuti inerti nella porzione del lotto 3 (oggetto di ampliamento) ricadente all'interno della ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", dovranno essere almeno fisicamente separate dal restante corpo rifiuti. A tale scopo, il Proponente dovrà presentare gli elaborati tecnico/progettuali da cui si evincano il perimetro e il volume delle celle dedicate, atti a dimostrare tale separazione.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla trasmissione delle risultanze del presente parere.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

Il Segretario
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Presidente
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Dott. Luca Marchesi

Dott. Luca Marchesi

Il Vice-Presidente
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Ing. Lorenza Madenese

Lorenza Madenese